

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2011, n. 24-2327

Giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 e Valutazione d'Incidenza del "Progetto definitivo di rinaturazione e riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant'Antonio (AL)" presentato dal dott. Federico Radice Fossati. Cod. M1903A .

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 20 novembre 2009 il sig. Federico Radice Fossati (omissis), ha presentato all'Organo Tecnico dell'Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al “Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant’Antonio (AL)”, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998 e alla contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" pagine dell'inserto “Il Giornale nuovo del Piemonte”, nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e smi, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto è stato presentato anche ai sensi dell'art. 36 delle “Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)” e, prevedendo estrazione di materiali litoidi in coerenza alla Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006 (punto 6. Procedure della Direttiva) e successivo DPCM 5 giugno 2007, rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) – Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale.

Ciò premesso, la Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 1 del 7 gennaio 2010 dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA e di Valutazione di Incidenza sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino” (codice IT1180028), individuando il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico. Ampiamente oltre i termini previsti che scadevano il 19 gennaio 2010, in data 14 aprile 2010 è pervenuta alla Direzione Responsabile del procedimento una lettera di un privato cittadino riferita all'istanza presentata dal proponente per il rilascio della concessione demaniale sui terreni originariamente compresi nel progetto; in merito alle osservazioni contenute in tale lettera, essendo successivamente stato escluso l'interessamento del progetto di aree

demaniali, di fatto le medesime perdono di significato in quanto l'eventuale opposizione del privato cittadino è stata, per altre e più generali motivazioni, soddisfatta.

L'intervento di rinaturazione che è proposto anche attraverso estrazione di materiale litoide, si sviluppa lungo la golenale destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant'Antonio, l'opera è inserita entro l'area protetta "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto vercellese-alessandrino", in area di salvaguardia paesistico-ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004, entro la perimetrazione della fascia A definita dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 12 comma 6 ter, della legge 183/1989 ed è posta all'interno della ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028).

Il progetto è stato preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione dell'area protetta "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto vercellese-alessandrino con Deliberazione della propria Giunta Esecutiva n. 67 del 20 novembre 2006, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area, in quanto avente le caratteristiche di intervento di ripristino ambientale e di costituzione di un'area di interesse naturalistico.

L'intervento proposto oltre a fornire volumetrie di inerti di interesse estrattivo è prioritariamente finalizzato al riassetto morfologico dell'area, al fine di realizzare condizioni atte a permettere la sua evoluzione naturalistica. L'intervento progettato prevede infatti, nel suo insieme, una vasta opera di rinaturazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica di un esteso tratto della regione golenale destra del fiume Po, tra il ponte di Pieve del Cairo ed il ponte Mezzana Bigli. Dal punto di vista morfologico ed ecologico, il progetto mira alla costituzione di un ambito territoriale ad elevata diversificazione ambientale, con varie zone umide di elevato valore naturalistico. In particolare gli interventi previsti sono riconducibili a due tipologie generali: quelli in cui le aree interessate mantengono la loro morfologia superficiale attuale (con attività di riforestazione con specie autoctone, atte a costituire porzioni di bosco golenale, sia di tipo idrofilo sia di tipo mesofilo, caratteristiche di tale ambiente, intercalate ad aree semplicemente inerbita) e quelli in cui invece la morfologia superficiale viene variamente rimodellata (tramite attività estrattiva di inerti) per la successiva realizzazione di ambienti umidi che si richiamano alle forme delle lanche, secondo una strutturazione morfologica riferibile alle forme tipiche del paesaggio e dell'ambiente prettamente fluviale. Il progetto come originariamente proposto, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del PAI, interessava una superficie complessiva di circa 306 ettari (quasi interamente agricola) e prevedeva l'interessamento di attività estrattiva, condotta a profondità comprese tra circa 4 metri e 10 metri dal piano di campagna, di circa 225 ettari. In relazione a tale disegno progettuale originario era stimata una cubatura estraibile lorda pari a circa 10.800.000 m³ di materiali di cui circa 9.200.000 m³ di ghiaie e sabbie, il progetto era suddiviso in quattro lotti e prevedeva di essere attuato in un arco temporale pari a 20 anni.

Nel corso dell'istruttoria condotta dalla Conferenza di Servizi, a seguito degli adeguamenti e limitazioni poste dagli Enti e Organi che hanno partecipato al procedimento di VIA e di Valutazione di Incidenza, come dettagliato nel seguito, l'area interessata è stata segnatamente limitata ad una superficie complessiva pari a quasi 100 ettari, nell'ambito della quale, su una superficie di circa 67 ettari è prevista la movimentazione e lo scavo di circa 3.561.000 m³ lordi, di cui circa 3.077.600 m³ di sabbie e ghiaie (oggetto di asportazione e commercializzazione). Pertanto anche la realizzazione del progetto, suddivisa per lotti, è previsto che sia attuata in un arco temporale pari a 10 anni. Il progetto prevede inoltre, l'installazione di un impianto temporaneo di lavorazione degli inerti estratti che verrà smantellato al termine dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area, sarà stipulata una convenzione tra il proponente, la proprietà, il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta in coerenza con la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61 – 17087 del 3 marzo 1997 in cui è previsto il trasferimento gratuito della proprietà delle aree all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, definendone il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, a valle di questo in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000 con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

In data 21 gennaio 2010, si è svolta presso la sede della Direzione regionale Attività produttive la prima riunione della Conferenza di Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria, e in data 27 gennaio 2010 è stato eseguito il sopralluogo sull'area. Alla riunione e al successivo sopralluogo sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti che hanno fornito specifici chiarimenti in merito al progetto, in risposta a richieste di precisazioni formulate dai presenti.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza di Servizi è stata coinvolta nel Procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/1998, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Verbania e Alessandria, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e, in relazione a conforme indicazione dei rappresentanti della Provincia di Pavia, la Regione Lombardia in relazione alla salvaguardia del Sito Natura 2000 "Risaie della Lomellina".

A seguito di reiterate richieste del proponente il procedimento è stato sospeso più volte, le sospensioni sono state motivate in relazione alla concertazione in corso tra l'Autorità di bacino del fiume Po, Regione Piemonte e Parchi del Po piemontesi per definire un'intesa volta al "Coordinamento normativo del PAI con altri strumenti di pianificazione generale e di settore, relativamente alle autorizzazioni per interventi di rinaturazione comportanti asportazione di materiali litoidi", i tempi del procedimento sono ripresi il 19 agosto 2010.

In data 17 settembre 2010 si è svolta presso la sede della Direzione Regionale Attività Produttive la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale, si è preso atto dei contenuti della Valutazione tecnica espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI dall'Autorità di bacino del fiume Po con nota n. 5805 del 15 settembre 2010. Con la citata nota l'Autorità ha comunicato di ritenere compatibile con il Programma generale di Gestione dei sedimenti approvato con deliberazioni 1/2008 e 3/2008, solo parte del progetto presentato. Il Responsabile del Procedimento, prendendo atto della natura del parere espresso dall'Autorità, ha comunicato al Proponente ed ai partecipanti che la valutazione del progetto sarebbe proseguita solo per parte del progetto generale ed in particolare per le aree, con riferimento alla tavola 13 di progetto, così definite:

– la parte dell'area indicata con il numero 1 nella tavola 13, confinante con il progettato rilevato sommergibile e la linea dell'ossigenodotto;

– l'area indicata con il numero 3 nella tavola 13.

Durante la Conferenza è stato pertanto definito che le integrazioni progettuali da richiedere per la prosecuzione dell'iter istruttorio sarebbero state riferite alla revisione del progetto come indicato nel parere dell'Autorità di bacino del fiume Po. Inoltre nella medesima riunione, al fine di mantenere stabile nell'ambito territoriale di riferimento la produzione di materiali inerti pregiati, è stata evidenziata la necessità di una revisione della produzione annua programmata di materiale, prevista per l'attuazione del progetto, al fine di assestare indicativamente la medesima sulla base di 250.000 m³.

Pertanto dall'esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA e di quanto emerso nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi, con particolare riferimento a quanto sopra esposto in merito alla compatibilità delle sole aree individuate nella tavola 13 di progetto con i numeri 1 e 3, sono state ritenute necessarie integrazioni documentali, che sono state richieste al proponente con la nota della Direzione responsabile del procedimento n. 10360 del 5 ottobre 2010, che ha interrotto i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In data 12 gennaio 2011, con la presentazione delle integrazioni da parte del proponente, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso. Inoltre come richiesto dalla Direzione responsabile del procedimento, ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni richieste, il Proponente ha depositato copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'art. 19 e ha dato avviso dell'avvenuto deposito con contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito delle integrazioni sul quotidiano "Il Giornale" pagine dell'insero "Il Giornale nuovo del Piemonte".

Contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa il Proponente ha fatto pervenire un atto di intervento ai sensi degli artt. 9 e 10 legge 241/1990 con il quale ha rilevato eccezioni sulla legittimità delle limitazioni al progetto definite nella conferenza del 17 settembre 2010. Con l'atto di intervento il Proponente ha ritenuto di introdurre una serie di argomentazioni relative alla sua legittima aspettativa in merito alla positiva valutazione del progetto presentato nella sua interezza, in quanto non ritiene con valenza vincolante il parere espresso dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 36 del PAI. Nell'atto di intervento il Proponente pur con una serie di eccezioni, fornendo la documentazione integrativa come richiesto dalla Conferenza, richiede comunque che il procedimento si concluda con la valutazione positiva della parte del progetto considerata compatibile con il "Programma generale di Gestione dei sedimenti" come definito nelle integrazioni. Nel medesimo atto di intervento il Proponente eccepisce inoltre la richiesta revisione della produzione annua programmata di materiale, prevista per l'attuazione del progetto, al fine di assestare indicativamente la medesima sulla base di 250.000 m³. Relativamente a tale richiesta di revisione si prende atto che la documentazione integrativa presentata in data 12 gennaio 2011 prevede una produzione media pari a circa 356.000 m³/anno, già notevolmente ridotta rispetto alle originarie previsioni che erano nell'ordine di circa 460.000 m³/anno.

In data 10 febbraio 2011, si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento, di ARPA e dei soggetti interessati al Procedimento. In tale sede i partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento pervenuti:

– nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Verbania e Alessandria n. 5255 dell'8 settembre 2010, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai

sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, autorizzazione che sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale;

- parere favorevole della Regione Lombardia espresso con nota n. 2011 del 3 febbraio 2011 con il quale viene sottolineata la necessità che il progetto sia compatibile con il PGS e con le indicazioni contenute nella nota n. 5805 del 15 settembre 2010 dell'Autorità di bacino del fiume Po;

- nota dell'ASL Alessandria n. 13183 del 9 febbraio 2011;

nonché dei pareri favorevoli espressi in sede di riunione dall'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto vercellese-alessandrino, dall'Amministrazione comunale di Isola Sant'Antonio, della Provincia di Alessandria e della Provincia di Pavia.

La Conferenza ha inoltre preso atto della nota dell'Autorità di bacino del fiume Po espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI prot. n. 821 dell'8 febbraio 2011 e della nota dell'AIPO Ufficio di n. 5354 del 10 febbraio 2011 con quest'ultima l'Ufficio di Alessandria segnala di aver inviato la documentazione al proprio Ufficio centrale di Parma al fine dell'emissione del parere ai sensi del T.U. 523/1904.

Relativamente alla sopra citata nota dell'Autorità di bacino del fiume Po, espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI, la Conferenza ha preso atto che l'Autorità anticipa che per il progetto “pare in linea di massima conseguibile la compatibilità di cui all'art. 36 delle Norme del PAI” e si riserva la propria valutazione tecnica a seguito dell'acquisizione della documentazione in grado di dare piena risposta alle richieste comunicate nella sua precedente nota n. 5805 del 15 settembre 2010 ed inserite nella richiesta integrazioni predisposta dal Responsabile del Procedimento prot. n. 10360 del 5 ottobre 2010.

Successivamente:

- l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto vercellese-alessandrino ha formalizzato il suddetto parere favorevole con la determinazione dirigenziale n. 131 del 19 aprile 2011, inserendo alcune prescrizioni attuative e ha inoltre trasmesso, con nota n. 352 del 14 aprile 2011, la “Valutazione appropriata” con la quale si è espresso positivamente sull'incidenza del progetto sul Sito Natura 2000 - ZPS “Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino” (codice IT1180028) definendo anche alcune misure di mitigazione, peraltro già discusse in sede di Conferenza di Servizi;

- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO ha espresso il proprio parere favorevole, ai soli fini idraulici (T.U. 523/1904), in merito all'approvazione del progetto con la nota n. 14161 del 13 aprile 2011 – Ufficio di Alessandria e n. 13991 del 12 aprile 2011 Ufficio di Parma;

- l'Autorità di bacino del fiume Po con nota n. 3945 del 9 giugno 2011 ha espresso, ai sensi dell'art. 36 del PAI, il proprio parere, evidenziando che il progetto proposto è compatibile con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico, approvato con DPCM del 24 maggio 2001 ed ha introdotto alcune prescrizioni attuative.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e viste le risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida approvate con riferimento agli interventi di rinaturazione (art. 36 del PAI) e compatibile con gli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti;

- il parziale utilizzo a fini estrattivi dell'area (finalizzato a sostenere la fattibilità economica della rinaturazione complessiva) non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, finalizzato alla rinaturazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato inoltre preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese- alessandrino, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale relativi alla messa a dimora della vegetazione in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la rinaturazione dell'area;
- gli interventi di rinaturazione proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po attraverso la conversione dell'ampia porzione di territorio, dall'attuale stato di uso agricolo e di parziale abbandono ad una situazione più possibile naturale, finalizzata all'ampliamento della regione fluviale ed al recupero delle condizioni ambientali necessarie per l'impostazione e per lo sviluppo di nuovi ecosistemi a maggiore naturalità;
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028) e consente la progressiva dismissione della proprietà delle aree, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Proprietà, il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato;
- l'intervento proposto, oltre a realizzare la rinaturazione dell'area, consente anche di garantire produzioni di materiale inerte pregiato, per tutto il periodo previsto, richiesti dal mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra obiettivi ambientali, codificati dall'art. 36 del PAI e dal Piano d'Area, e obiettivi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni di sabbie e ghiaie.

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, relativamente alla Zona di Protezione Speciale ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028) il progetto, preso atto anche della "Valutazione appropriata" espressa dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta, è stato valutato positivamente per le seguenti motivazioni:

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione e alla rinaturazione dell'area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate. Inoltre gli ambienti palustri che saranno realizzati andranno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole, utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità della ZPS;
- le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da uso agricolo, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera, è previsto, a seguito dell'affermazione degli interventi di recupero, un incremento della valenza ecologica dell'area.

Tutto ciò premesso, ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già

previste dal proponente, sia per la realizzazione dell'attività estrattiva, nonché per ottimizzare la sistemazione finale, si è ritenuto necessario definire le specifiche prescrizioni di seguito riportate:

1. Il materiale estratto, compatibilmente con le sue caratteristiche, dovrà essere valorizzato in impianti di selezione e frantumazione prima della commercializzazione al fine di permetterne l'impiego per il confezionamento di calcestruzzo o conglomerati bituminosi.
2. I lavori di coltivazione, di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 10 gennaio 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, (Allegati A e B). Tutti i monitoraggi dovranno essere inviati anche ad ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura e all'Autorità di bacino del Po.
3. Il piano di monitoraggio ambientale di cui all'Allegato B deve essere integrato con tutti i monitoraggi prescritti nei pareri dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta e nel parere dell'Autorità di bacino del fiume Po (allegati al presente atto).
4. Il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 sarà tenuto ad eseguire, entro 6 mesi dall'autorizzazione, uno studio statistico concernente le caratteristiche petrografiche del giacimento coltivato associato ad una contestuale analisi qualitativa e quantitativa dei livelli di polverosità finalizzata alla ricerca di eventuali minerali fibrosi. A seguito dei risultati, che devono essere inviati al Settore regionale Pianificazione e verifica attività estrattiva, al Comune di Isola Sant'Antonio e all'ARPA, le Amministrazioni potranno predisporre, a carico del proponente, un monitoraggio;
5. Devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme.
6. Nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/ 2006.
7. In merito agli interventi di riqualificazione della vegetazione esistente, ed in particolare rispetto all'abbattimento di piante morte e deperienti, l'intervento dovrà prevedere il rilascio delle piante che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna al fine di non ridurre la quantità di microhabitat presenti nel popolamento.
8. Lungo le piste interne utilizzate dai mezzi operativi in transito, dovranno essere attuate forme di controllo periodico della mortalità per schiacciamento e collisione di fauna autoctona; nel caso si evidenzino punti di maggiore criticità e frequenza, dopo aver analizzato le possibili motivazioni, dovranno essere verificate ipotesi alternative o mitigative.
9. Per una durata pari al periodo di manutenzione dei lavori di rinverdimento e rimboschimento previsto per un periodo minimo di tre anni, deve essere previsto un programma di monitoraggio volto a verificare l'efficace insediamento delle tipologie vegetali e la ricolonizzazione degli ambienti.
10. Entro sei mesi dall'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 deve essere verificata l'esistenza, entro il raggio di 500 m dalle opere da realizzare, di infrastrutture inerenti la salute pubblica (pozzi

idrici privati e pubblici ad uso irriguo e potabile, scarichi fognari di diversa tipologia e opere per il trattamento e per la raccolta di liquami). Nel caso in cui l'indagine risulti positiva dovranno essere valutate le possibili interferenze delle opere da realizzare con quanto rinvenuto nell'indagine e considerare ogni possibile accorgimento per eliminarle o ridurle al massimo.

11. Nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente nell'acqua dei laghetti o su terreno limitrofo, in proposito entro sei mesi dall'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 deve essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali rivolto sia agli specchi d'acqua sia al terreno.

12. Relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere attentamente valutata la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea autoctona; si dovrà inoltre porre particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, non ricompresi nel programma di risistemazione morfologica.

13. Nel caso di rinvenimento di depositi di rifiuti di qualsivoglia natura, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle aree interferite e alla loro successiva bonifica e recupero ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della l.r. 32/1982.

14. Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per la stabilità delle superfici esistenti e di nuova formazione, nel confermare che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, occorrerà prestare la massima attenzione al fine d'impedire l'innescò di fenomeni erosivi concentrati ed il trasporto di terra nel reticolo idrografico presente, attraverso un pronto inerbimento delle superfici.

15. Oltre alle prescrizioni attuative di cui sopra i lavori devono essere condotti nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta e nel parere dell'Autorità di bacino del fiume Po (allegati al presente atto).

16. Prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 dovrà essere stipulata la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta che definisce tra l'altro tempi e modalità di cessione delle aree e l'istituzione di una commissione di controllo.

17. Il soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 69/1978 è tenuto, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Isola sant'Antonio, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

18. Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 il soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva sarà tenuto, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fideiussioni tramite polizze assicurative o bancarie dell'importo di 3.080.000 € (tremilioni ottantamila/00 €) relativamente al cantiere "Lungo Scrivia" e dell'importo di 1.197.000 (unmilione centonovanta settemila/00 €) relativamente al cantiere "Montemerlo". Copia delle suddette fideiussioni dovranno essere inviate

all'Amministrazione comunale di Isola Sant'Antonio ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. Le fideiussioni dovranno contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

È comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

Tutto ciò premesso, visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi e degli esiti del sopralluogo, nonché i contributi tecnici e le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il d.lgs. 152/2006, d.lgs. 4/2008 e d.lgs. 128/2010;
vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40;
vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e la l.r. 26 aprile 2000 n. 44;
visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e la l.r. 32 del 1 dicembre 2008;
vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19;
vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;
visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto l'art. 36 delle "Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" e la relativa Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006 e con successivo DPCM 5 giugno 2007;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la Pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant’Antonio (AL)”, presentato dal sig. Federico Radice Fossati (omissis) comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni dettagliatamente descritte in premessa e di seguito riportate in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le seguenti motivazioni:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida approvate con riferimento agli interventi di rinaturazione (art. 36 del PAI) e compatibile con gli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti;
- il parziale utilizzo a fini estrattivi dell’area (finalizzato a sostenere la fattibilità economica della rinaturazione complessiva) non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, finalizzato alla rinaturazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell’area, è stato inoltre preliminarmente individuato e promosso dall’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese- alessandrino, ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale relativi alla messa a dimora della vegetazione in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la rinaturazione dell’area;
- gli interventi di rinaturazione proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perfluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po attraverso la conversione dell’ampia porzione di territorio, dall’attuale stato di uso agricolo e di parziale abbandono ad una situazione più possibile naturale, finalizzata all’ampliamento della regione fluviale ed al recupero delle condizioni ambientali necessarie per l’impostazione e per lo sviluppo di nuovi ecosistemi a maggiore naturalità;
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS “Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino” (codice IT1180028) e consente la progressiva dismissione della proprietà delle aree, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Proprietà, il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 e l’Ente di Gestione dell’Area Protetta ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato;
- l’intervento proposto, oltre a realizzare la rinaturazione dell’area, consente anche di garantire produzioni di materiale inerte pregiato, per tutto il periodo previsto, richiesti dal mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra obiettivi ambientali, codificati dall’art. 36 del PAI e dal Piano d’Area, e obiettivi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni di sabbie e ghiaie.

Di esprimere positiva Valutazione di Incidenza, relativamente alla Zona di Protezione Speciale ZPS “Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino” (codice IT1180028), per le seguenti motivazioni:

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione e alla rinaturazione dell'area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate. Inoltre gli ambienti palustri che saranno realizzati andranno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole, utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità della ZPS;
- le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da uso agricolo, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera, è previsto, a seguito dell'affermazione degli interventi di recupero, un incremento della valenza ecologica dell'area.

In merito alla Valutazione di Incidenza sulla citata Zona di Protezione Speciale il progetto è stato valutato positivamente anche dall'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto vercellese-alessandrino che si è espresso in merito con la "Valutazione appropriata" allegata al presente atto.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1. Il materiale estratto, compatibilmente con le sue caratteristiche, dovrà essere valorizzato in impianti di selezione e frantumazione prima della commercializzazione al fine di permetterne l'impiego per il confezionamento di calcestruzzo o conglomerati bituminosi.
2. I lavori di coltivazione, di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 10 gennaio 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, (Allegati A e B). Tutti i monitoraggi dovranno essere inviati anche ad ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura e all'Autorità di bacino del Po.
3. Il piano di monitoraggio ambientale di cui all'Allegato B deve essere integrato con tutti i monitoraggi prescritti nei pareri dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta e nel parere dell'Autorità di bacino del fiume Po (allegati al presente atto).
4. Il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 sarà tenuto ad eseguire, entro 6 mesi dall'autorizzazione, uno studio statistico concernente le caratteristiche petrografiche del giacimento coltivato associato ad una contestuale analisi qualitativa e quantitativa dei livelli di polverosità finalizzata alla ricerca di eventuali minerali fibrosi. A seguito dei risultati, che devono essere inviati al Settore regionale Pianificazione e verifica attività estrattiva, al Comune di Isola Sant'Antonio e all'ARPA, le Amministrazioni potranno predisporre, a carico del proponente, un monitoraggio.
5. Devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme.
6. Nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà

superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/ 2006.

7. In merito agli interventi di riqualificazione della vegetazione esistente, ed in particolare rispetto all'abbattimento di piante morte e deperienti, l'intervento dovrà prevedere il rilascio delle piante che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna al fine di non ridurre la quantità di microhabitat presenti nel popolamento.

8. Lungo le piste interne utilizzate dai mezzi operativi in transito, dovranno essere attuate forme di controllo periodico della mortalità per schiacciamento e collisione di fauna autoctona; nel caso si evidenzino punti di maggiore criticità e frequenza, dopo aver analizzato le possibili motivazioni, dovranno essere verificate ipotesi alternative o mitigative.

9. Per una durata pari al periodo di manutenzione dei lavori di rinverdimento e rimboschimento previsto per un periodo minimo di tre anni, deve essere previsto un programma di monitoraggio volto a verificare l'efficace insediamento delle tipologie vegetali e la ricolonizzazione degli ambienti.

10. Entro sei mesi dall'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 deve essere verificata l'esistenza, entro il raggio di 500 m dalle opere da realizzare, di infrastrutture inerenti la salute pubblica (pozzi idrici privati e pubblici ad uso irriguo e potabile, scarichi fognari di diversa tipologia e opere per il trattamento e per la raccolta di liquami). Nel caso in cui l'indagine risulti positiva dovranno essere valutate le possibili interferenze delle opere da realizzare con quanto rinvenuto nell'indagine e considerare ogni possibile accorgimento per eliminarle o ridurle al massimo.

11. Nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente nell'acqua dei laghetti o su terreno limitrofo, in proposito entro sei mesi dall'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 deve essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali rivolto sia agli specchi d'acqua sia al terreno.

12. Relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere attentamente valutata la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea autoctona; si dovrà inoltre porre particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, non ricompresi nel programma di risistemazione morfologica.

13. Nel caso di rinvenimento di depositi di rifiuti di qualsivoglia natura, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle aree interferite e alla loro successiva bonifica e recupero ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della l.r. 32/1982.

14. Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per la stabilità delle superfici esistenti e di nuova formazione, nel confermare che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, occorrerà prestare la massima attenzione al fine d'impedire l'innescò di fenomeni erosivi concentrati ed il trasporto di terra nel reticolo idrografico presente, attraverso un pronto inerbimento delle superfici.

15. Oltre alle prescrizioni attuative di cui sopra i lavori devono essere condotti nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta e nel parere dell'Autorità di bacino del fiume Po (allegati al presente atto).

16. Prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 dovrà essere stipulata la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta che definisce tra l'altro tempi e modalità di cessione delle aree e l'istituzione di una commissione di controllo.

17. Il soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 69/1978 è tenuto, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Isola sant'Antonio, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

18. Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 il soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva sarà tenuto, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fideiussioni tramite polizze assicurative o bancarie dell'importo di 3.080.000 € (tremilioni ottantamila/00 €) relativamente al cantiere "Lungo Scrivia" e dell'importo di 1.197.000 € (unmilione centonovanta settemila/00 €) relativamente al cantiere "Montemerlo". Copia delle suddette fideiussioni dovranno essere inviate all'Amministrazione comunale di Isola Sant'Antonio ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. Le fideiussioni dovranno contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

È comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

Di dare atto che:

La durata del progetto in oggetto è di dieci anni a decorrere dall'effettiva autorizzazione dell'intervento. Inoltre la convenzione, che sarà stipulata dal proponente con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevede l'ipotesi di un rinnovo dell'autorizzazione, per l'ultimazione del progetto, pari a due anni e al termine dei lavori estrattivi, di rinaturazione e di riqualificazione è prevista la manutenzione degli interventi di rinverdimento e rimboschimento pari a tre anni.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, per la quale è stato espresso il parere favorevole

della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Verbania e Alessandria con nota n. 5255 dell'8 settembre 2010. L'autorizzazione paesaggistica è efficace decorsi 30 giorni dalla data del presente atto e ha durata pari a cinque anni, come espressamente previsto dal comma 4 del citato art. 146 del D.lgs. 42/2004.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'approvazione del "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto in attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117.

L'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- convenzione tra i proprietari, il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
- titoli giuridici di tutti i terreni interessati dal progetto in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978 (atti di disponibilità);
- fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
- sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;
- atto di indirizzo dell'Amministrazione comunale in merito alla modifica della zonizzazione acustica;
- presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati, corredato dalla relazione di verifica di ottemperanza.

In relazione all'indispensabile accertamento della piena disponibilità delle aree da parte del soggetto attuatore, della verifica delle sue capacità tecnico economiche e della valutazione della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale, prima del conferimento dell'autorizzazione, sarà comunque convocata una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- a) Allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e verifica attività estrattive, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A).
- b) Allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B).
- c) Bozza della convenzione, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po" (Allegato C).
- d) Nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Verbania e Alessandria n. 5255 dell'8 settembre 2010, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 (Allegato D).
- e) Parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po espresso ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI con nota n. 3945 del 9 giugno 2011 (Allegato E).
- f) Nulla osta idraulico espresso dall'AIPO con le note n. 14161 del 13 aprile 2011 – Ufficio di Alessandria e n. 13991 del 12 aprile 2011 Ufficio centrale di Parma (Allegato F).
- g) Determinazione dirigenziale n. 131 del 19 aprile 2011 dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto vercellese-alessandrino (Allegato G).
- h) "Valutazione appropriata" del medesimo Ente di Gestione della suddetta Area Protetta relativa all'incidenza del progetto sul Sito Natura 2000 - ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028) (Allegato H)
- i) Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 10 febbraio 2011, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato I).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato A

**“Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant’Antonio (AL)” presentato dal dott. Federico Radice Fossati.
Disciplinare tecnico**


1. Ai fini della rinaturazione, dell’attività estrattiva e del recupero ambientale la Società esercente è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1. la Società esercente, a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuta a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione Comunale di Isola Sant’Antonio ed al Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte ai sensi degli art. 6 e 28 del D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore regionale sopraindicato il “Documento di Sicurezza e Salute” (DSS) di cui all’art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un “DSS coordinato” da trasmettere anch’esso in allegato alla denuncia di esercizio.
 - 1.2. i lavori estrattivi di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti nelle aree individuate nelle planimetrie di progetto (Tavole 14.a REV e 17 REV) secondo la cronologia e le modalità previste e nel rispetto dei tempi indicati, per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente documento e di quelle contenute negli atti ai sensi delle l.r.r. 40/1998 e 69/1978;
 - 1.3. la massima profondità degli scavi nelle zone sommerse, deve essere realizzata come previsto nelle sezioni di progetto presentate in data 10 gennaio 2011;
 - 1.4. le profondità degli scavi e le geometrie finali di tutte le aree di progetto (Aree ribassate a quota inferiore alla falda, Aree ribassate a quota di escursione della falda, Fascia di cariceto-canneto, Bosco pioniero mesoigrofilo, Bosco mesofilo, Arbusteto mesoigrofilo, Arbusteto di scarpata, prateria con macchie di arbusti mesoigrofilii) devono essere realizzate con materiale in posto e come puntualmente progettate nelle tavole relative all’evoluzione annuale dei lavori estrattivi e di riqualificazione, deve corrispondere alle quote indicate negli elaborati progettuali, al fine di realizzare le condizioni morfologiche progettate per le riqualificazioni ambientali previste;
 - 1.5. tutta l’area di cava, comprensiva delle aree di riqualificazione ambientale, deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;
 - 1.6. la coltivazione di cava deve essere eseguita con l’esclusivo utilizzo di mezzi meccanici semoventi, con abbassamenti successivi sino alle quote di progetto;
 - 1.7. è vietato l’emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

- 1.8. gli scavi non devono interferire con la corretta realizzazione e con la funzionalità delle aree destinate alla valorizzazione ambientale;
- 1.9. gli scavi devono essere attuati nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
- 1.10. al fine di garantire la stabilità e la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale, la profilatura delle sponde deve essere realizzata con materiale in posto, secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
- 1.11. la coltivazione e le opere di riqualificazione ambientale devono essere realizzate come previsto nelle tavole relative all'evoluzione annuale dei lavori estrattivi e di riqualificazione, secondo il cronoprogramma descritto anche nelle tavole presentate ad integrazione del progetto nel gennaio 2011;
- 1.12. l'Amministrazione regionale, accertate eventuali difformità del progetto autorizzato e qualora queste non siano dovute ad errate manovre tecniche di coltivazione, nel qual caso la ditta è tenuta a presentare relazione tecnica, procede ad avviare i procedimenti di revoca dell'autorizzazione e di escussione della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
- 1.13. l'Amministrazione regionale darà comunque avvio alle procedure di ordine amministrativo e penale previste dalla l.r. 69/1978 e dal D.lgs. 42/2004 a seguito dell'accertamento di qualsiasi infrazione;
- 1.14. il terreno vegetale presente deve essere accantonato in cumuli paralleli al deflusso delle acque in caso di eventi alluvionali per essere reimpiegato, in stretta successione temporale allo scavo, per il recupero e la valorizzazione ambientale; sugli accumuli di tale terreno, predisposti con spessori massimi di 3 metri, devono essere eseguite semine protettive, gli accumuli temporanei non devono essere protratti per un periodo superiore a due anni;
- 1.15. la ditta è tenuta a profilare le scarpate con andamento regolare ed in condizioni di stabilità secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
- 1.16. tutti i lavori di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere realizzati secondo le metodologie previste dal progetto e dalla convenzione e comunque attuati sempre in stretta successione temporale con il procedere dei lavori di scavo;
- 1.17. le Amministrazioni si riservano di indicare e verificare la provenienza delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per i lavori di riqualificazione semina e rimboschimento delle aree;
- 1.18. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere ultimati tutti i restanti lavori di recupero ambientale e di riqualificazione come previsti nel progetto;
- 1.19. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale progettati devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

Z:\VARETTO VIA\VALUTAZIONI\RADICE FOSSATI
M1903A\2011\Allegato A al verbale 10 febbraio 2011.doc

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991





Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

ALLEGATO B

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, FOTOGRAFICI AEREI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE.

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico in almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle dell'area di scavo, lungo la direzione deflusso della falda, nel lago di cava e nel fiume Po. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti. In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

2. ANALISI CHIMICHE E TEMPERATURA DELL'ACQUA

Con frequenza trimestrale deve essere misurata la temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m; l'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione, sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi chimiche, da eseguire, finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con frequenza trimestrale devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0.1
Fosforo totale	P [mg /l]	0.010
C.O.D.	O ₂ [mg/l]	5
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclo	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Escherichia coli	[U.F.C. /100ml]	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie.

Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.


Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo dello stato trofico e qualità delle acque. I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO ₃) ₂ [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[μ g/l]	5
Ferro disciolto	[μ g/l]	50
Cadmio disciolto	[μ g/l]	0.5
Nichel disciolto	[μ g/l]	5
Piombo disciolto	[μ g/l]	5
Manganese disciolto	[μ g/l]	5
Rame disciolto	[μ g/l]	5
Alluminio disciolto	[μ g/l]	5
Zinco disciolto	[μ g/l]	50
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolacior	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Azoto totale	N [mg/l]	1.0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0.1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0.010
Fosforo totale	P [mg/l]	0.010
Solventi clorurati totali	[μ g/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[μ g/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[μ g/l]	10
Cloroformio	[μ g/l]	0,5
Tetracloroetilene (percioroetilene)	[μ g/l]	0,5
Tricloroetilene	[μ g/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[μ g/l]	0,5

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.





Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

3. ANALISI BIOLOGICHE

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofitcee o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

4. ANALISI DEI SEDIMENTI

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta l'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione, dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D.lgs. 152/1999.

5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 30 novembre di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente).

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E FOTOGRAFICI AEREI

Per tutto il periodo di autorizzazione la rete di appoggio plano-altimetrico, esistente deve essere mantenuta in opera secondo le modalità di realizzazione, a suo tempo adottate, che di seguito vengono richiamate:

6.1. Rete di appoggio

6.1.1. Rete plano-altimetrica.

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.

6.2.2. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.

I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.

6.2.3. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastro in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.3. Sezioni batimetriche

- 6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti.
L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

6.4. Tolleranze

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 6.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

6.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

6.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche: Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici. Il disegno delle sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 30 novembre, di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti.
Per gli aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 6.8.2. Ogni due anni, entro il 31 dicembre, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

6.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione.
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare entro il 30 novembre di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 7.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il 30 novembre, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:

- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopracitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, alle Amministrazioni Regionale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta.

Z:\VARETTO VIA\VALUTAZIONI\
RADICE FOSSATI M1903A\2011\Allegato B.doc


Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

**BOZZA DI CONVENZIONE CONFORME AL TESTO APPROVATO CON LA
D.G.R. N° 61- 17087 DEL 3/3/1997, DA STIPULARE CON L'ENTE-PARCO**

**PROGETTO DI RINATURAZIONE E RIASSETTO IDRAULICO
CON CONTESTUALI ATTIVITÀ ESTRATTIVE
SU AREE UBICATE IN LOCALITÀ MONTEMERLO
COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO (AL)**

Convenzione tra:

- 1) ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TRATTO VERCELLESE E ALESSANDRINO (in breve "Ente-Parco"), con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 6 - Valenza (AL), Codice fiscale 95000120063, in persona del dott. Dario Zocco, nato a Torino l'8/10/1956 e residente, ai fini della presente convenzione, presso la suddetta sede;
- 2) (in breve "la ditta"),
(p.i.o c.f.) rappresentata
dal Sig., in qualità di,
nato a il e
domiciliato
- 3) Casa Confalonieri srl (in breve "la proprietà 1"), in qualità di proprietario/possessore delle particelle di seguito indicate: Foglio 2 - mappali 9 e 32; Foglio 3 - mappale 12; Foglio 12 - mappale 117; Foglio 13 - mappali 2, 3, 4, 8, 16, 17, 22 e 23; Foglio 14 - mappali 64, 65, 67, 68, 69 e 73; Foglio 15 - mappali 2, 3, 4, 24 e 76, tutte appartenenti al catasto terreni del Comune di Isola Sant'Antonio, nonché delle contigue ulteriori particelle: Foglio 1 - mappali 1 e 2, appartenenti al catasto terreni del Comune di Molino dei Torti, rappresentata dal Sig. Federico Radice Fossati, nato a il
- 4) Società dei Nobili di Guazzora (in breve "la proprietà 2"), in qualità di proprietario/possessore delle seguenti particelle: Foglio 2 - mappali 4, 27 e 28; Foglio 12 - mappali 113 e 116, tutte appartenenti al catasto terreni del Comune di Isola Sant'Antonio, rappresentata dal Sig., nato a il
- 5) Sig. Malaspina Obizzo (in breve "la proprietà 3"), nato a il, proprietario delle seguenti particelle: Foglio 14 - mappali 66 e 100; Foglio 15 - mappali 29 e 30, tutte appartenenti al catasto terreni del Comune di Isola Sant'Antonio nonché delle contigue ulteriori particelle: Foglio 1 - mappali 3 e 4, appartenenti al catasto terreni del Comune di Molino dei Torti;



6) SAFI srl (in breve "la proprietà 4") in qualità di proprietario/possessore delle seguenti particelle: Foglio 7 - mappali 13, 15, 16, 19 e 21, tutte appartenenti al catasto terreni del Comune di Isola Sant'Antonio, rappresentata dal Sig., nato a il

PREMESSO CHE

- la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere", come modificata dalla L.R. n. 44/2000, prevede che la Giunta Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco Regionale o ad Aree Protette;
- con L.R. 17 aprile 1990 n. 28 è stato istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;
- la Ditta ha presentato un progetto di rinaturazione e riassetto idraulico con contestuali attività estrattive, su aree ubicate in località Montemerlo, comune di Isola Sant'Antonio (AL); in particolare il progetto di rinaturazione in oggetto è stato predisposto ai sensi dell'art.36 delle Norme di Attuazione del PAI;
- con la deliberazione G.E. n. 67 del 20/11/2006 era stata espressa una prima valutazione positiva in merito all'ipotesi progettuale presentata dall'Azienda Agricola Dott. Federico Radice Fossati, riguardante un intervento di riqualificazione ambientale e di riequilibrio idraulico, da realizzare in buona parte tramite l'attività estrattiva ma in parte anche tramite cambiamenti nelle modalità di conduzione dell'attività agricola, in aree non interessate dall'attività estrattiva, coinvolgendo complessivamente una superficie di circa 400 ettari (di cui quasi 218 ettari oggetto di escavazione) tra il ponte di Pieve del Cairo (ex S.S. n. 211) e quello di Mezzana Bigli - Cornale, immediatamente a valle dell'area su cui è in fase conclusiva un altro intervento di riqualificazione ambientale condotto tramite l'attività estrattiva (su una superficie di circa 77 ettari, in località Brusa Vecchia, sempre in comune di Isola Sant'Antonio) ed è stata formalmente fatta propria e promossa l'iniziativa, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;
- l'area su cui insiste l'intervento in oggetto rientra all'interno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po ed è classificata, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 28/1990, come "Zona di salvaguardia" e si colloca, ai sensi del PdA, all'interno della Fascia di Pertinenza Fluviale, nelle zone contrassegnate dalle sigle 1.N2 e 2.A2;
- l'area oggetto di intervento si trova al di fuori degli ambiti di rilievo territoriale su cui il PdA detta indirizzi progettuali specifici;
- tramite l'operazione descritta sarà possibile raggiungere uno degli obiettivi fissati dalla scheda della Zona 1.N2 del PdA (*recupero in chiave naturalistica dell'area*)

dismessa dalle cave), consentendo di incrementare la biodiversità della zona e con essa il suo valore naturalistico, oltre a coinvolgere un'ulteriore porzione di terreno già destinata ad ambiente naturale, nonché ad ampliare l'area golenale a disposizione delle acque di piena del fiume Po e del torrente Scrivia;

- le Norme di Attuazione del Piano dell'Area citato prevedono all'art. 3.10 comma 2 la stipula di una convenzione tra la ditta esecutrice dell'intervento e l'Ente-Parco, e tale convenzione deve prevedere le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;

- a seguito delle procedure autorizzative svolte durante la fase di valutazione di compatibilità ambientale, il progetto originario è stato assoggettato ad una modifica in restrizione, portandolo ad interessare una superficie di circa 99 ha di estensione;

- in sede di istruttoria integrata della Fase di Valutazione (*ai sensi dell'art.12 della L.R. 40/1998*) e Valutazione di Incidenza (prevista dal DPR 357/1997) è stato richiesto che la presente convenzione venga stipulata sia dalla proprietà sia dal soggetto che sarà autorizzato all'attuazione (la ditta);

- con deliberazione n. del .../.../....., la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998, e Valutazione di Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16/11/2001, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche (D.Lgs. n. 42/2004) sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino", in merito all'intervento oggetto della presente Convenzione;

- la Ditta (tramite i corrispondenti proprietari possessori) ha ricevuto in disponibilità i terreni oggetto dell'intervento di rinaturazione, in parte assoggettati ad attività estrattiva (circa 67 ha);

- attualmente i terreni di cui al punto precedente sono: in parte di proprietà/in possesso di Casa Confalonieri srl (Foglio 2 - mappali 9 e 32; Foglio 3 - mappale 12; Foglio 12 - mappale 117; Foglio 13 - mappali 2, 3, 4, 8, 16, 17, 22 e 23; Foglio 14 - mappali 64, 65, 67, 68, 69 e 73; Foglio 15 - mappali 2, 3, 4, 24 e 76), in parte di proprietà/in possesso della Società dei Nobili di Guazzora (Foglio 2 - mappali 4, 27 e 28; Foglio 12 - mappali 113 e 116) e in parte di proprietà del Sig. Malaspina Obizzo (Foglio 14 - mappali 66 e 100; Foglio 15 - mappali 29 e 30) e sono tutti destinati alla cessione gratuita all'Ente-Parco del relativo titolo di proprietà/possesso;

- oltre ai suddetti terreni oggetto dell'intervento di rinaturazione, sono considerati dalla presente Convenzione altri mappali (per circa 23 ha complessivi), sui quali non sono previste attività di sorta, ma che sono destinati anche essi alla cessione gratuita all'Ente-Parco del relativo titolo di proprietà/possesso; tali mappali sono in parte di proprietà/possesso di SAFI srl (Foglio 7 - mappali 13, 15, 16, 19 e 21), in parte di proprietà di Casa Confalonieri srl (Foglio 1 - mappali 1 e 2 del Comune di Molino dei

Torti) e in parte di proprietà del Sig. Malaspina Obizzo (Foglio 1 - mappali 3 e 4 del Comune di Molino dei Torti).

- con determinazione del Direttore della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte n.....del....., è stata concessa alla Ditta l'autorizzazione relativa all'intervento oggetto della presente Convenzione, fino a....., ai sensi della L.R. 69/1978;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 La ditta come da determinazione del Direttore della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte n.....del....., è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia e sabbia in località Montemerlo del Comune di Isola Sant'Antonio (AL) e alla contestuale realizzazione degli interventi di rinaturazione e di riassetto idraulico previsti dal progetto in oggetto fino al
- Art. 2 Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica, presentata in allegato alle istanze ex L.R. 69/1978, L. 42/2004 e L.R. 40/1998.
- Art. 3 I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla determinazione del Direttore della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte n. del, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché della DGR n. del e delle successive autorizzazioni per il completamento del progetto.
- Art. 4 Entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva relativa al progetto complessivamente in approvazione con gli atti regionali di cui in premessa, i proprietari/possessori dei terreni interessati dall'opera (proprietà 1, proprietà 2, proprietà 3 e proprietà 4) provvederanno a trasferire gratuitamente, all'Ente-Parco, tutta le aree comprese nel progetto complessivo di rinaturazione, come di seguito elencato, con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente-Parco.
- Aree oggetto di cessione gratuita all'Ente-Parco, in comune di Isola Sant'Antonio: Foglio 2 - mappali 4, 9, 27, 28, 32; Foglio 3 - mappale 12 (parte); Foglio 12 - mappali 113, 116 (p), 117; Foglio 13 - mappali 2(p), 3(p), 4(p), 8(p), 16(p), 17(p), 22(p), 23(p); Foglio 14 - mappali 64(p), 65, 66, 67, 68, 69, 73, 100; Foglio 15 - mappali 2(p), 3, 4, 24, 29, 30, 76.
- Contestualmente all'atto di trasferimento indicato, la proprietà 1, la proprietà 3 e la proprietà 4 (ciascuno per quanto di propria pertinenza) provvederanno inoltre a trasferire gratuitamente, all'Ente-Parco, le aree corrispondenti alle ulteriori seguenti particelle catastali: Foglio 7 - mappali

13, 15, 16, 19 e 21 in Comune di Isola Sant'Antonio (per una superficie complessiva pari a quasi 21 ha), Foglio 1 – mappali 1, 2, 3 e 4 in Comune di Molino dei Torti (per una superficie complessiva pari a quasi 2 ha), non oggetto di alcun intervento nell'ambito del progetto in questione, ma di fatto intercluse tra le precedenti aree e le pertinenze del demanio fluviale o comunque necessarie a garantire il raggiungimento dei rapporti richiesti tra la cubatura estraibile e le superfici in cessione.

Per una prima visualizzazione di tutte le aree destinate alla cessione gratuita all'Ente-Parco si rinvia alla tavola grafica allegata in calce alla presente Convenzione.

Per delimitare i confini catastali delle aree oggetto di cessione all'Ente-Parco, la Ditta posizionerà idonei caposaldi in cemento che costituiranno termini di riferimento.

Le spese relative ad eventuali atti di frazionamento, di concessione e alla relativa registrazione sono a carico della Ditta.

Art. 4 bis In forza dell'obbligazione di cui all'articolo precedente, si dà atto del fatto che, in conseguenza dell'approvazione del progetto e della sua esecuzione, viene a cessare il contenzioso esistente in merito alle aree interessate dall'intervento ed oggetto di contestazione con il demanio pubblico, con rinuncia da parte delle proprietà ad ogni ulteriore azione di rivalsa.

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, in relazione al programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978 e della valutazione ambientale favorevole ex L.R. 40/1998, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 6 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 6 della presente.

La sistemazione di eventuali aree non scavate e comprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con la Commissione istituita ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della presente Convenzione.

La Ditta si impegna a prelevare, mantenendo integro l'apparato radicale, e a ripiantare opportunamente (secondo le indicazioni fornite dall'Ente-Parco) gli esemplari arborei di interesse naturalistico di dimensioni compatibili (altezza sino a 4-5 metri) radicate nelle aree interessate da attività estrattive o movimenti di terra.

Art. 5 Con il progressivo completamento dei lavori di recupero ambientale nei singoli lotti, l'Ente-Parco potrà utilizzare gratuitamente, per i suoi compiti di istituto e previo accordo con la Ditta, le aree che man mano si renderanno disponibili, senza attendere il perfezionamento del trasferimento della

proprietà, rimanendo a carico della Ditta gli oneri per la manutenzione per il buon attecchimento e il governo della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea di nuovo impianto.

Ferma restando la sistemazione delle aree direttamente interessate dall'intervento di tipo naturalistico e la relativa cessione finale della proprietà, si conviene inoltre che l'attività di manutenzione e di gestione della vegetazione venga affidata prioritariamente agli agricoltori ex proprietari, concordandone l'operatività ed i costi tramite un successivo protocollo operativo.

- Art. 6 Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo che sarà stabilito di comune intesa tra le parti, considerate le motivazioni che lo giustificano, comunque non superiore a 24 mesi né per una quota superiore al 20% dell'area interessata dal progetto originariamente approvato.
- Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo.
- Art. 7 Ogni variazione progettuale deve essere oggetto di specifica istanza e autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978 e D.Lgs. n. 42/2004, fatta salva la preventiva Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e Valutazione di Incidenza ai sensi del Regolamento n. 16 del 16/11/2001.
- Art. 8 La Ditta è tenuta ad impedire l'accesso all'area di cava con la messa in opera di idonea recinzione perimetrale, come peraltro previsto dalla L.R. 69/78.
- E' fatta salva la possibilità, qualora si verificano fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349.
- Art. 9 Qualora all'interno delle aree interessate dal progetto dovesse emergere la presenza di matrici inquinanti, tipologie di rifiuti urbani, speciali e/o speciali pericolosi, la ditta dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle aree inquinate e alla successiva bonifica ai sensi del D.Lgs.152/2006.
- Art. 10 La ditta nomina Direttore dei Lavori, il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati da inviare all'Ente-Parco, al Comune di Isola Sant'Antonio, ad Arpa Piemonte ed al Settore Pianificazione e Verifica

Attività Estrattiva della Regione Piemonte. Il Direttore dei Lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali per quanto concerne consulenze e relazioni relative ai settori specifici progettuali.

Art. 11 È fatto obbligo alla ditta di mettere a disposizione dei funzionari, preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

Art. 12 La Ditta si Impegna a versare all'Ente-Parco la somma di € 0,19 (zerovirgoladiciannove) per ogni metro cubo estratto, adeguata biennialmente con deliberazione della Giunta Regionale in base agli aggiornamenti ISTAT, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-6045 del 4/6/2007, in adempimento dell'art.6 della L.R.14/2006, a titolo di contributo della spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto. Tale somma è dovuta in relazione alla cubatura estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. 69/1978, come indicato dalla D.G.R. n. 22-6045 del 4/6/2007.

La corresponsione della somma di cui sopra è commisurata al periodo previsto per il completamento del progetto estrattivo e suddivisa pertanto in rate semestrali di importo equivalente, da corrispondersi entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal primo semestre utile di efficacia della presente Convenzione.

Nel caso in cui esigenze di mercato determinino un più rapido esaurimento dell'intervento, la somma residua sarà corrisposta entro 3 mesi dalla comunicazione di avvenuta ultimazione delle operazioni di realizzazione del progetto estrattivo.

Nel caso invece venga concessa una proroga, le somme già corrisposte in più rispetto alle quantità effettivamente estratte saranno conteggiate anche con riferimento all'autorizzazione di proroga.

Art. 13 Le garanzie dovute ai sensi dell'art. 7 della L.R. 69/1978, così come definite nell'autorizzazione con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive n. del, sono fornite all'Ente-Parco dalla Ditta, che presta apposita fidejussione assicurativa rilasciata da per l'importo di € (...../00) a favore della Regione Piemonte, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riqualificazione ambientale previste dal progetto, valida fino a 36 mesi dopo la scadenza dell'ultima autorizzazione, nonché della cessione gratuita delle aree, così come previsto dal precedente art. 4.

Art. 14 L'esecuzione completa e regolare delle opere secondo la cronologia di progetto sarà soggetta a controllo tecnico da parte dell'Ente-Parco e del

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, e dovrà risultare da apposito verbale di verifica redatto in sede di sopralluogo.

Viene inoltre istituita una Commissione di controllo in cui saranno rappresentati il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l'Ente-Parco, il Comune di Isola Sant'Antonio e la Ditta.

Art. 15 Al termine dell'intervento, la Ditta si impegna alla rimozione di tutti gli impianti per la lavorazione degli inerti e delle strutture tecniche, strutturali e infrastrutturali presenti in cantiere, in accordo con quanto previsto dal progetto.

Dal canto suo, allo scopo di favorire e sostenere l'attuazione del progetto, l'Ente-Parco si impegna a rilasciare eventuali pareri funzionali alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad una migliore lavorazione e commerciabilità del materiale estratto.

Le suddette strutture sono da considerarsi precarie e conseguentemente dovranno anch'esse essere smantellate a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato..

Art. 16 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla giurisdizione del Foro di Alessandria.

Art. 17 La presente convenzione mantiene la propria efficacia in relazione ai rinnovi, ex L.R. 22/11/1978 n. 69, per il completamento del progetto complessivo approvato.

Art. 18 La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di Polizia Mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

La presente Convenzione sarà registrata con spesa a carico della Ditta.

Valenza,

Per l'Ente-Parco

Per la Ditta

Per la Proprietà 1

Per la Proprietà 2

Per la Proprietà 3

Per la Proprietà 4



Torino, **8 SET. 2010**

Ministero per i Beni e le Attività

Culturali

*Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte*
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI
NOVARA VERBANIA ALESSANDRIA



Alla Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e
Verifica Attività Estrattiva
Via Pisano, 6
10152 TORINO


Fax 011/4324991
c.a. Dott. Piero Della Giovampaola

C.L. 8.30.30

DA CITARE NELLA RISPOSTA

Prot. n. 5255

OGGETTO: ISOLA SANT'ANTONIO (AL) - Progetto definitivo di rinaturazione e riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli. Ambito tutelato ai sensi della Parte Terza del DLgs 42 del 22.1.2004 s.m.i.
Proponente: Federico Radice Fossati.
Conferenza dei Servizi del 17.9.2010.



Vista la Convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi inoltrata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, per conto di Federico Radice Fossati (Prot. 8806/DB1605 CL 8.30.30 del 30.8.2010, ns. prot. 977/NO del 6.9.2010 e prot. 3780 del 9.7.2010) per rinaturazione e riassetto idraulico della golena destra del fiume Po;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte Terza del DLgs 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

vista la documentazione progettuale e considerata l'entità delle opere;

questa Soprintendenza, nel condividere in linea di larga massima quanto proposto, chiede di poter espletare sopralluogo ricognitivo diretto al fine di prendere visione dei luoghi oggetto di intervento, per poter esprimere le valutazioni conclusive in occasione dell'atto finale, per quanto di competenza (all'uopo sarà necessario prendere contatto telefonico con il funzionario di zona, arch. Renata Demartini, tel. 0321/33.19.89).

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del verbale di riunione.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luisa PAPOTTI

Incaricati dell'istruttoria
Dott. Arch. Renata DEMARTINI
Geom. Rosaria DEMMA



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Allegato E

3945
Prot. N. /AP (6,1)

Parma, - 9 GIU. 2011

Rif. Vs. prot. 5765 del 26.05.2011
Rif. Ns. prot. 3600 del 27.05.2011

Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Pianificazione e
verifica attività estrattive
Via Pisano, 6
10152 TORINO


c. p.c.: Regione Piemonte
Direzione OO PP, difesa del suolo,
economia montana e foreste
Settore Pianificazione e difesa del
suolo
Settore decentrato OOPP e difesa
assetto idrogeologico di
Alessandria
Corso Bolzano, 44
10126 TORINO

Regione Piemonte
Direzione Programmazione
strategica, politiche territoriali ed
edilizia
Corso Bolzano, 44
1012 TORINO

Regione Piemonte
Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17
10126 TORINO

Parco Fluviale del Po e dell'Orba
Piazza Giovanni XXIII, 6
15048 VALENZA (AL)

AIPO Area idrografica Po
piemontese
Via Garibaldi 75
43100 PARMA



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

Regione Lombardia
DG Ambiente, energia e reti
UO Tutela ambientale
Struttura Valutazione di Impatto
Ambientale
Via Taramelli, 12
20124 MILANO

Al dott. Federico Radice Fossati

(omissis)

Oggetto: Istruttoria integrata della Fase di valutazione art. 12 L.R. 40/1998 e Valutazione di incidenza prevista dal DPR 357/1997 inerente il "Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il ponte di Pieve del Cairo ed il ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant'Antonio (AL)" – proponente dr. Federico Radice Fossati.

Risposta alle nota prot. nr. 1477/DB/1605 del 15/02/2011 (ns. prot. nr. 1163 del 24/02/2011) e prot. nr. 5765/DB/1605 del 26/05/2011 (ns. prot. nr. 3600 del 27/05/2011).

Art. 36 PAI – Comune di Isola S. Antonio, fiume Po, sponda destra.

Con riferimento al procedimento in corso dell'istruttoria in oggetto, alle note di codesto settore della Regione Piemonte ivi citate e alle note trasmesse direttamente dal soggetto proponente in data 23/02/2011, contenente le integrazioni progettuali conseguenti la nota della scrivente prot. 821 del 08/02/2011 e in data 09/06/2011, contenente chiarimenti ed integrazioni a seguito dell'incontro con i progettisti svoltosi a Parma il 31/05/2011 u.s., pervenute a questa Autorità di bacino rispettivamente in data 01/03/2011 (prot. 1296) e 09/06/2011 (prot. 3944), si comunica che è stata completata la valutazione di competenza del progetto in questione ed il relativo esito.

Ai sensi dell'art.36 delle Norme di Attuazione (DPCM del 05/06/2007, GU nr. 28 del 02/02/2008) e relativa *Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione*, relativamente alle sole due aree individuate nella precedente nota di questa Autorità di bacino prot. 821 del 08/02/2011, si ritiene che il progetto proposto sia **compatibile** con le finalità del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con DPCM del 24/05/2001, purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Inserire l'impianto di una formazione ad alneto di *Alnus glutinosa*, secondo la tipologia prevista nella versione progettuale precedente (pag. 77 dell'elaborato 6. Relazione di analisi ambientale e progetto di riqualificazione ambientale) in una delle 3 aree stralciate in corso di istruttoria. Data l'importanza naturalistica di questa formazione vegetazionale, si chiede di prevedere una zona tra il primo e il secondo ribassamento (quello a livello di fluttuazione della falda) dell'area definita 1B, adeguatamente estesa, da destinare ad impianto di detto alneto, tenendo presente le sue esigenze ecologiche, con riferimento particolare alla necessità di avere l'apparato radicale in prossimità della falda e in parte a diretto contatto.

2) Destinare una parte dell'area del secondo ribassamento (quello a livello della falda), indicativamente la metà di quella prevista per il canneto, all'impianto di una formazione a cariceto, utilizzando specie quali *Carex elata*, *C. acutiformis*, *C. pendula*, *C. riparia*, *C. elongata*, *C. remota*. Il progetto prevede infatti la formazione di canneto, impiantando rizomi di *Phragmites australis* su alcuni cordoli di terreno rialzato del secondo ribassamento, a livello della falda. Si ritiene però che in questa fascia siano da incentivare anche le formazioni a cariceto, per le quali esistono esperienze di piantumazione positive, che hanno alta valenza ecologica e paesaggistica e non comportano le problematiche di gestione della *Phragmites australis*, come anche riferito nella relazione (pag. 59 dell'elaborato 6 bis Relazione di recupero REV), riconducibili alla tendenza invasiva che impedisce la presenza di altre specie e al favoreggiamento dei processi di interrimento.

Si chiede inoltre di approfondire la possibilità di inoculare specie idrofite radicate tra il secondo e il terzo ribassamento, quali quelle caratteristiche delle alleanze *Potamion* e *Nymphaeion albae*.

3) Occorre individuare e dichiarare, in un apposito elaborato, gli obiettivi di rinaturazione specifici (con riferimento a specie, habitat o biocenosi) a cui tendere e misurabili, anche con indicatori primari o secondari (o indici). La misurazione dovrà permettere di valutare in termini qualitativi e quantitativi lo stato di raggiungimento dei suddetti obiettivi specifici, anche nel tempo, attraverso un conseguente programma di biomonitoraggio, e l'eventuale scostamento. Le misurazioni devono essere quindi periodiche, in corso d'opera e post intervento, e definite nel programma di monitoraggio, del quale il committente dovrà produrre una proposta, coerente agli obiettivi specifici definiti e conseguente alla loro individuazione, che andrà condivisa con la scrivente, anche ai sensi della *Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione* citata. Il programma di biomonitoraggio non dovrà essere ridondante con il monitoraggio proposto dalla Regione Piemonte, ma si dovrà integrare con questo. Alla scrivente andranno trasmessi i risultati di tutte le attività di monitoraggio e forme di restituzione dei dati e delle informazioni definite sul programma stesso.

4) Con riferimento alla viabilità, si evidenzia che va progettata una rete dei percorsi in funzione della fruizione che si prevede di sviluppare o di ammettere, che non può essere il semplice mantenimento della viabilità impostata per le attività di asportazione e trasferimento dei sedimenti, come previsto in progetto. Occorre pertanto analizzare e dichiarare in un opportuno elaborato, anche cartografico, la visione del rapporto fruizione/conservazione delle emergenze naturali progettate e le conseguenti scelte progettuali relative alla viabilità, con criteri di coerenza. L'elaborato andrà trasmesso anche alla scrivente Autorità di bacino.

Inoltre, in coerenza alle finalità di rinaturazione, occorre prevedere l'interdizione al passaggio di macchinari agricoli o automezzi o altri veicoli motorizzati nelle due aree rinaturate con riferimento all'intero perimetro (si veda la tavola 14.a Rev: Planimetria di progetto dell'attività estrattiva, voce di legenda "Perimetro aree interessate dall'intervento" puntinato rosso) e alle sue immediate adiacenze, eccetto che per esigenze di manutenzione delle aree stesse e salvo diritti di terzi.

Con riferimento al precedente punto 3), relativo alla definizione degli obiettivi di rinaturazione specifici e al biomonitoraggio, si chiede a codesta Regione, anche ai sensi della *Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione*, di estendere la disposizione di trasmissione della documentazione relativa ai monitoraggi di cui al

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

punto 9 dell'allegato B della nota prot. nr. 1477/DB/1605 del 15/02/2011, dal titolo "Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo idraulico ed ambientale" anche a questa Autorità di bacino, oltre alle amministrazioni già elencate e di prevedere, se possibile, la partecipazione di un rappresentante della scrivente nella Commissione di controllo.

Si chiede infine di considerare le seguenti raccomandazioni:

- a) Utilizzare anche il sistema delle macchie seriali (cfr. Sartori Francesco) negli impianti arboreo-arbustivi che si prevede di realizzare, tenendole monitorate nel tempo e valutandone efficacia ed efficienza, anche per finalità sperimentali. Si rileva a tale proposito una disponibilità già espressa nel documento allegato alla nota del proponente trasmessa in data 09/06/2011.
- b) Rilasciare o prevedere il rilascio di eventuali piante morte (in numero minimo indicativo di 1 ogni 2500 m²), a terra o in piedi (eventualmente stabilizzate eliminando la chioma o i pesi che sbilanciano), per garantire la presenza di importanti nicchie ecologiche, a favore della biodiversità complessiva e in particolare della fauna dendrofila, in coerenza anche alla disponibilità già espressa nel documento allegato alla nota del proponente trasmessa in data 09/06/2011.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Puma

Referente: Dott. Christian Farioli
Nucleo di valutazione: Settore Tecnico II
Dirigente di struttura: Ing. Alessio Picarelli

RIN115/2011
v.a. RIN117, RIN116, RIN110, RIN109, RIN107, RIN105, RIN104, RIN102,
1073, 1068, 1058, 1046, 1044, 1043, 1029, 999, 995, 859, 828, 802, 774

Allegato F



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo**

Ufficio di Alessandria

Alessandria, 13 APR. 2011.

Prot. N. 14161
In arrivo

Alla Regione Piemonte
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
Solo fax 011 - 4324991


OGGETTO: P.I.3006AL Progetto di rinaturazione e riassetto idraulico della golena destra del Fiume Po nel tratto compreso tra il ponte di Pieve del Cairo e il ponte di Mezzana Bigli, in comune di Isola S. Antonio
Proponente: Federico Radice Fossati

In riferimento all'istruttoria ai fini idraulici relativa al progetto di rinaturazione e riassetto idraulico della golena destra del Fiume Po nel tratto compreso tra il ponte di Pieve del Cairo e il ponte di Mezzana Bigli, in comune di Isola S. Antonio, visto il parere n. 13991 in data 12.4.11, dell'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, Derivazioni, Demanio Idrico e Polizia Idraulica della sede centrale AIPo di Parma, si esprime parere favorevole ai soli fini idraulici (T.U.523/1904) all'approvazione del progetto in esame, rimodulato secondo le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 05.10.10.

Come indicato sul parere dell'Ufficio Tecnico Polizia Idraulica di Parma, si propone che, a conclusione dell'intervento di rinaturazione, il proponente provveda alla copertura dei costi necessari alla demolizione della difesa presente in destra idraulica del Fiume Po al km.234, come auspicato nel Piano Generale di Gestione Sedimenti. Al verificarsi di tale eventualità, considerata la demanialità dei medesimi e, previo accordo con questo Ufficio Operativo AIPo e con l'Ufficio Operativo AIPo di Pavia, i prismi in cls rimossi da tale opera, dovranno essere riposizionati in corrispondenza della difesa spondale presente in sinistra idrografica al km. 235, al fine di garantire una maggiore protezione dell'argine maestro che in tale località risulta molto prossimo all'alveo attivo.

Il Dirigente Sub Area Orientale Po Piemontese
Dott. Ing. Carlo Cordero

Piazza Turati 1 15100 Alessandria
0131.254095 fax 0131-280195



ca. 13.200.10.20


AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

 UFFICIO PROGRAMMI INTERVENTI MONITORAGGI
 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - DERIVAZIONI - DEMANIO TORICO E POLIZIA IDRAULICA

Puro
10

Parma, 12 APR. 2011

 Spett. Ufficio Periferico
 di Alessandria

Prot. n. 0013992

OGGETTO: (III-N/1-AL-491): Fiume Po - Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della gola destra del fiume Po tra il ponte di Pieve del Cairo e il ponte di Mezzana Bigli, in comune di Isola S. Antonio.
Richiedente: Federico Radice Fossati.
Riferimenti: P.I. 3006 AL.

Analizzata la documentazione progettuale inviata con il protocollo n. 6504 del 18.02.2011 e considerata la relazione istruttoria che accompagna la medesima, si esprime parere favorevole, per quanto riguarda i soli aspetti idraulici, all'approvazione del progetto in oggetto, rimodulato secondo le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 05.10.2010, ed illustrato negli elaborati datati 04.01.2011.

Si considera, tuttavia, che il Piano Generale di Gestione dei Sedimenti, non prevede abbassamenti dell'area golenale in esame, mentre auspica la dismissione della difesa presente in destra idraulica ubicata al Km 234, responsabile di indirizzare la corrente contro l'arginatura in frodo posta lungo la sponda sinistra.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle previsioni del piano citato e di favorire un aumento della divagazione del fiume e, quindi, il recupero naturale degli ambiti golenali in coerenza con le previsioni di PAI, si concorda nel proporre che, a conclusione dell'intervento di rinaturazione così come rimodulato, il proponente provveda alla copertura dei costi necessari alla demolizione della difesa presente al Km 234.

Al verificarsi di tale eventualità, considerata la demanialità dei medesimi e previo accordo con codesto ufficio, i prismi in cis rimossi da tale opera dovranno essere riposizionati in corrispondenza della difesa spondale presente in sinistra idrografica al Km 235 al fine di garantire una maggiore protezione dell'argine maestro che, in tale località, risulta molto prossimo all'alveo attivo.

Cordiali saluti.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO UFFICIO DI ALESSANDRIA
13 APR. 2011
PROT. N° 14144


 DIRIGENTE
 (Ing. Mario Galvani)
[Signature]

 Ref. Dott. Pierluigi Benzi
 Tel. 0521-792376
 Fax 0521-792376

Parco fluviale
Po e Orba

PROT. N. 131

Valenza, 19 aprile 2011

DETERMINAZIONE N. 131**di Impegno di spesa
senza Impegno di spesa**Oggetto

Intervento di rinaturazione e riassetto idraulico della gola destra del fiume Po, in accordo con gli indirizzi del "Programma Generale di Gestione Sedimenti" per il bacino del Po, tra il ponte di Pieve del Cairo e il ponte di Mezzana Bigli, nel comune di Isola Sant'Antonio (AL), presentato dal dott. Federico Radice Fossati. Parere ai sensi delle LL.RR. n. 69/1978 (e s.m.i.), n. 65/1995 e D.Lgs. 42/2004.

Vista la L.R. 17.4.1990, n. 28 "Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione" (e s.m.i.);

Richiamati il Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con Deliberazione C.R. n. 982-4328 dell'8.3.1995 e il Progetto Territoriale Operativo (PTO-Po) "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po", approvato con Deliberazione C.R. n. 981-4186 dell'8.3.1995;

Vista la deliberazione G.E. n. 67 del 20/11/2006, con la quale era stata espressa una prima valutazione positiva in merito all'ipotesi progettuale presentata dall'Azienda Agricola Dott. Federico Radice Fossati, riguardante un intervento di riqualificazione ambientale e di riequilibrio idraulico, da realizzare in buona parte tramite l'attività estrattiva ma in parte anche tramite cambiamenti nelle modalità di conduzione dell'attività agricola, in aree non interessate dall'attività estrattiva, coinvolgendo complessivamente una superficie di circa 400 ettari (di cui quasi 218 ettari oggetto di escavazione), immediatamente a valle dell'area su cui è già in fase avanzata di realizzazione un altro intervento di riqualificazione ambientale condotto tramite l'attività estrattiva (su una superficie di circa 77 ettari, in località Brusa Vecchia, sempre in comune di Isola Sant'Antonio (AL), rimanendo nella gola destra del fiume Po, prevalentemente in comune di Isola Sant'Antonio (AL), tra il ponte di Pieve del Cairo (ex S.S. n. 211) e quello di Mezzana Bigli - Cornale;

Dato atto che con la suddetta deliberazione era anche stato promosso l'intervento, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area, in quanto avente le caratteristiche di intervento di ripristino ambientale e di costituzione di un'area di interesse naturalistico;

Presa visione dell'istanza pervenuta il 18/11/2009, dal dott. Federico Radice Fossati, con cui era stata trasmessa la documentazione progettuale relativa all'intervento di cui sopra, per gli adempimenti istruttori di competenza;

Dato atto che il 1° marzo 2010 era pervenuta la richiesta di sospensione del procedimento istruttorio per 60 giorni, da parte del proponente dott. Federico Radice Fossati, al fine di accertare l'esito della concertazione che era in corso fra la Regione Piemonte, i 3 Enti di gestione del Parco del Po piemontese e l'Autorità di Bacino del Fiume Po in merito alle modalità di individuazione e di autorizzazione di interventi di rinaturazione;

Considerato che la suddetta sospensione era stata accordata dalla Regione Piemonte e comunicata dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il 19/4/2010 era pervenuta la richiesta di una proroga della suddetta sospensione istruttoria per ulteriori 60 giorni, da parte del proponente dott. Federico Radice Fossati, al fine di accertare l'esito della concertazione testé richiamata, anche in questo caso accordata;

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi era stata nuovamente convocata il 17/9/2010 e in quell'occasione, e nei giorni immediatamente successivi, erano state raccolte le richieste di integrazioni progettuali, partendo dal presupposto che era emersa la possibilità di proseguire l'iter procedurale soltanto in riferimento ai 2 lotti che risultavano compatibili con quanto contenuto nella Direttiva Gestione dei Sedimenti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

Richiamata la nota prot. n. ... del 28/9/2010 con la quale l'Ente-Parco aveva presentato le richieste di integrazioni nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione;

Preso visione della nota pervenuta il 10/1/2011, dal dott. Federico Radice Fossati, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale integrativa, richiesta dalla Conferenza dei Servizi;

Considerato che il progetto proposto si pone come intervento di rinaturazione, pertanto conforme alla Direttiva Rinaturazione emanata dall'Autorità di Bacino (art. 36 del PAI come modificato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2006, approvata con DPCM 5 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2008);

Dato atto che il 21/1/2010, il 17/9/2010 e il 10/2/2011, su convocazione del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, si sono svolte le riunioni della Conferenza dei Servizi, cui si è aggiunto anche un sopralluogo sull'area di intervento svoltosi il 27/1/2010;

Ritenuto pertanto opportuno esprimere il parere previsto dalla normativa vigente, in merito al progetto in esame, come descritto in dettaglio nel dispositivo del presente atto;

Vista la bozza di Convenzione, che si dovrà stipulare tra la ditta che attuerà l'intervento, i proprietari dei terreni e l'Ente-Parco;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 13, comma 12, della L.R. n. 65/95;

Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23

Visto l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004;

In conformità con quanto previsto dal Regolamento per l'espressione dei pareri, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco con deliberazione n. 4 del 29/3/1999

DETERMINA

di esprimere parere favorevole in merito all'istanza di cui in premessa, relativa all'intervento di rinaturazione e riassetto idraulico della golenata destra del fiume Po, in accordo con gli indirizzi del "Programma Generale di Gestione Sedimenti" per il bacino del Po, tra il ponte di Pieve del Cairo e il ponte di Mezzana Bigli, nel comune di Isola Sant'Antonio (AL), presentato dal dott. Federico Radice Fossati, sulla base delle considerazioni effettuate in premessa, in quanto conforme alle Norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, a condizione che:

a) In fase di coltivazione i lotti siano delimitati mediante il posizionamento di picchetti per facilitare le attività di controllo;

- b) I lotti di coltivazione siano suddivisi in "sub-lotti" la cui lavorazione avvenga nell'arco temporale di un anno, in modo da rendere più agevoli i controlli durante le verifiche periodiche e da limitare il disturbo durante la fase di scavo;
- c) siano posizionate apposite aste graduate riferite a un caposaldo per delimitare la fascia di oscillazione della falda e renderne visualizzabile con immediatezza il valore assoluto in metri s.l.m.;
- d) il materiale vivaistico impiegato appartenga a provenienze della Pianura Padana occidentale e, per quanto riguarda le specie Pioppo nero (*Populus nigra*) e Pioppo bianco (*Populus alba*) siano impiegate esclusivamente pioppelle provenienti da collezioni genetiche di cloni selezionati di provenienza piemontese, come quelli conservati presso l'Unità di ricerca per le Produzioni Legnose Fuori foresta del C.R.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura del Ministero per le risorse Alimentari, Agricole e Forestali) a Casale Monferrato;
- e) sia valutata attentamente la necessità di installare protezioni alle piantine per proteggerle dai danni da roditori e lagomorfi;
- f) sia previsto un Piano di riforestazione per tutte le superfici destinate a bosco e non interessate da attività estrattive o da occupazioni temporanee del terreno, sia nelle aree direttamente coinvolte sia in quelle indirettamente coinvolte dall'intervento, da sviluppare nel primo quinquennio di attività;
- g) le aree boscate presenti siano soggette esclusivamente a tagli di diradamento, intercalari e cure colturali destinate all'avviamento dei boschi a fustata anche con riferimento al contenimento delle specie esotiche invasive;
- h) nei terreni agricoli circostanti all'area di realizzazione dell'intervento (v. anticipazione progettuale) siano utilizzate tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale a tutela degli specchi d'acqua di neoformazione;
- i) sia esclusa l'introduzione, nei terreni agricoli, di specie esotiche potenzialmente invasive (ad es. *Arundo donax*);
- j) siano definiti in dettaglio, in fase di esecuzione del progetto, i percorsi e gli interventi per la fruizione dell'area, da concordare con la Responsabile del Settore Fruizione e Didattica dell'Ente-Parco;
- k) sia prevista un'eventuale sospensione dei lavori di scavo durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, qualora si riscontrino interferenze ascrivibili all'attività in corso;
- l) sia effettuato il monitoraggio dell'avifauna in tutta l'area interessata dall'intervento, da estendere anche ai ghiareti circostanti in epoca riproduttiva, concordandone l'impostazione con l'Ente-Parco, per tutta la durata delle attività di cantiere;
- m) siano effettuati monitoraggi degli anfibi e indagini atte a verificare l'eventuale presenza di *Emys orbicularis* negli specchi d'acqua in corrispondenza dell'ex cava Montemerlo, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione in quell'area e, qualora se ne ravvisasse la presenza, il monitoraggio sia effettuato annualmente per tutta la durata dell'intervento;
- n) siano effettuati interventi attivi per il contenimento delle polveri prodotte dalla viabilità di cantiere;
- o) sia prodotta una procedura dettagliata di contenimento a fronte di sversamenti accidentali.

La presente determinazione sarà inviata al Comune di Isola Sant'Antonio e alla Regione Piemonte per gli opportuni adempimenti amministrativi.


firmato in originale

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

Valenza, 19 APR. 2011

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**



**IL RAGIONIERE
EUGENIO TIMO**

VALUTAZIONE APPROPRIATA

relativa al Progetto

**RINATURAZIONE E RIASETTO IDRAULICO DELLA GOLENA DESTRA DEL FIUME PO,
IN ACCORDO CON GLI INDIRIZZI DEL "PROGRAMMA GENERALE DI GESTIONE
SEDIMENTI PER IL BACINO DEL PO", TRA IL PONTE DI PIEVE DEL CAIRO E IL PONTE
DI MEZZANA BIGLI, NEL COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO (AL)**

<p>Descrizione del Progetto</p> <p>20 APR 2011 4776</p>	<p>Il progetto consiste nella rinaturazione, attraverso asportazione di materiali litoidi, di un'area in Comune di Isola Sant'Antonio (AL), compresa tra il ponte di Pieve del Cairo ed il ponte di Mezzana Bigli, in destra idrografica del fiume Po, a monte della confluenza con il torrente Scrivia. L'area è compresa all'interno del perimetro del Parco fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino.</p> <p>Il progetto coinvolge una superficie complessiva di 99,6 ha, di cui 66,9 ha interessati da attività di scavo; la superficie comprende anche l'area della ex cava Montemerlo. La cubatura complessiva del materiale utile da commercializzare è pari a circa 3.077.760 mc, corrispondente ad un volume medio annuo pari a 307.760 mc, considerato su 10 anni di coltivazione.</p> <p>Le attività di scavo prevedono uno scotico preliminare del terreno vegetale (spessore circa 20 cm) e del sottostante strato di limi (spessore circa 50 cm) per una quantità complessiva pari rispettivamente a 133.766 mc e 334.416 mc. I materiali saranno accantonati separatamente ed impiegati integralmente per le operazioni di recupero ambientale.</p> <p>È prevista l'installazione di un impianto di lavorazione inerti, preposto al lavaggio ed alla selezione granulometrica del materiale, con relativo piazzale di stoccaggio; i limi di lavaggio, stimati pari a circa 15.465 mc, saranno anch'essi impiegati nelle attività di recupero ambientale.</p> <p>Le attività di scavo sono articolate in due lotti funzionali della durata rispettivamente di 8,5 anni e 1,5 anni (Lotto corrispondente all'area dell'ex cava Montemerlo).</p> <p>Gli scavi prevedono la messa a giorno della falda freatica con la creazione di specchi d'acqua a profilo sinuoso conformati sulla base delle evidenze locali di antichi tracciati del corso d'acqua. La morfologia più ricorrente prevede nei diversi lotti, procedendo dall'esterno verso l'interno, un primo ribassamento dell'area (-4,00 m dal p.c.) ad una quota superiore al livello medio di falda, un secondo ribassamento (-5,60 m dal p.c.) in cui l'acqua avrà una profondità media pari a 50 cm, ed un terzo ribassamento (-9,80 m dal p.c.) destinato alle acque permanenti con profondità dell'acqua pari a 5 metri.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale lungo l'area si alternano diverse tipologie. In linea generale, lungo le aree di scavo le superfici occupate dal primo ribassamento saranno destinate a formazioni meso-igrofile a saliceto, saliceto-pioppeto ed alneto, in alcuni casi associate a</p>
--	---

	<p>praterie umide, quelle del secondo ribassamento a cariceto-canneto e quelle del terzo ribassamento agli specchi d'acqua permanenti. Nelle aree esterne è prevista la formazione di aree boscate mesofile e la riqualificazione della vegetazione esistente.</p>
<p>Descrizione del Sito Natura 2000</p>	<p>ZPS IT1180028 FIUME PO - TRATTO VERCELLESE ALESSANDRINO L'area di intervento si colloca a valle del SIC IT1180027 "CONFLUENZA PO - SESIA - TANARO" e all'interno della ZPS IT1180028 "FIUME PO - TRATTO VERCELLESE ALESSANDRINO". Area planiziale, con acque relativamente pure, caratterizzata da vaste esondabili con greti aridi, greti colonizzati e saliceti ripariali, mentre sui rilievi collinari si trovano fitti robinieti ma anche cedui di latifoglie miste.</p> <p>Si segnala per quest'area l'elevata diversità e ricchezza ittica, ornitologica (svernante e migratrice) ed entomologica. Sono presenti idrofite rare e resti di bosco planiziale relativamente ben conservati, con ricche colonie di <i>Ardea cinerea</i> e <i>Phalacrocorax carbo</i> ed alcune colonie riproduttive di <i>Sterna hirundo</i> e <i>Sterna albifrons</i>. La zona rappresenta inoltre un importante sito riproduttivo per <i>Burhinus oedicephalus</i> e area di sosta rilevante per l'avifauna migratoria. Di particolare interesse conservazionistico la presenza di due mammiferi mustelidi come <i>Mustela putorius</i> e <i>Martes martes</i>.</p> <p>Tra gli habitat presenti nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CE, sono presenti nel sito: 3240 - "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>"; 3140 - "Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp."; 3150 - "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>"; 3260 - "Fiumi delle pianura e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche - Batrachion</i>"; 3270 - "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p."; 6210 - "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo" (* stupenda fioritura di orchidee); 6430 - "Bordure planiziali, montane e alpine di megaphorbie igrofile"; 91E0* - "Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)" (* Habitat prioritario); 91F0 - "Foreste miste riparie dei grandi fiumi a <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus augustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)"; 9160 - "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>"; 6510 - "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)"; 9260 - "Foreste di <i>Castanea sativa</i>".</p> <p>Per quanto concerne gli aspetti faunistici, sono segnalati per il sito i chiroteri <i>Myotis blythii</i>, <i>Myotis myotis</i> e <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (All. II e IV) tra i mammiferi, <i>Emys orbicularis</i> (All. II e IV), <i>Podarcis sicula</i>, <i>Hierophis</i> (= coluber) <i>viridiflavus</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, ed <i>Elaphe longissima</i> (All. IV) tra i rettili, gli anfibi <i>Rana latastei</i>, <i>Triturus carnifex</i> (All. II e IV), <i>Bufo viridis</i>, <i>Hyla (arborea) intermedia</i>, <i>Rana dalmatina</i> e <i>Rana lessonae</i> (All. IV) e, per quanto riguarda l'ittiofauna, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Barbus meridionalis</i>, <i>Chondrostoma genei</i>, <i>Chondrostoma soetta</i>, <i>Cobitis taenia</i>, <i>Leuciscus souffia</i>, <i>Salmo trutta marmoratus</i>, <i>Cottus gobio</i>, <i>Lethenteron zanandreae</i>, <i>Leuciscus souffia</i>, <i>Sabanejewia larvata</i>,</p>

	<p><i>Salmo marmoratus</i> (All. II), <i>Acipenser naccarii</i> ed <i>Acipenser sturio</i> (All. II e IV).</p> <p>Tra gli invertebrati sono segnalati il lepidottero <i>Lycaena dispar</i> ed il coleottero <i>Lucanus cervus</i> (All. II e IV). Per quanto riguarda gli aspetti floristici, è segnalata per la ZPS la presenza di <i>Marsilea quadrifolia</i> (All. II).</p> <p>Numerose sono poi le specie di uccelli che frequentano la ZPS comprese nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici: <i>Acrocephalus melanopogon</i>, <i>Alcedo atthis</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Aquila clanga</i>, <i>Ardea purpurea</i>, <i>Ardeola ralloides</i>, <i>Asio flammeus</i>, <i>Aythya nyroca</i>, <i>Botaurus stellaris</i> (prioritaria), <i>Burhinus oedicephalus</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Casmerodius albus</i>, <i>Chlidonias hybridus</i>, <i>Chlidonias niger</i>, <i>Ciconia ciconia</i>, <i>Ciconia nigra</i>, <i>Circaetus gallicus</i>, <i>Circus aeruginosus</i>, <i>Circus cyaneus</i>, <i>Circus pygargus</i>, <i>Coracias garrulus</i>, <i>Egretta alba</i>, <i>Egretta garzetta</i>, <i>Emberiza hortulana</i>, <i>Falco columbarius</i>, <i>Falco eleonorae</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Falco tinnunculus</i>, <i>Gallinago media</i>, <i>Gavia arctica</i>, <i>Gavia stellata</i>, <i>Glareola pratensis</i>, <i>Grus grus</i>, <i>Hieraaetus pennatus</i>, <i>Himantopus himantopus</i>, <i>Ixobrychus minutus</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Lanius minor</i>, <i>Larus melanocephalus</i>, <i>Larus minutus</i>, <i>Limosa lapponica</i>, <i>Lullula arborea</i>, <i>Luscinia svecica</i>, <i>Mergus albellus</i>, <i>Milvus migrans</i>, <i>Milvus milvus</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Pandion haliaetus</i>, <i>Pernis ptilorhynchus</i>, <i>Philomachus pugnax</i>, <i>Phoenicopus ruber</i>, <i>Platalea leucorodia</i>, <i>Plegadis falcinellus</i>, <i>Pluvialis apricaria</i>, <i>Podiceps auritus</i>, <i>Porzana parva</i>, <i>Recurvirostra avocetta</i>, <i>Sterna albifrons</i>, <i>Sterna hirundo</i>, <i>Sterna sandvicensis</i>, <i>Tadorna ferruginea</i> e <i>Tringa glareola</i>. (ARPA Piemonte).</p>
--	---

CRITERI DI VALUTAZIONE

<p>Incidenza del Progetto sul Sito Natura 2000</p>	<p>Il progetto rappresenta un intervento di miglioramento e riqualificazione ambientale, con la realizzazione di zone umide ed aree boscate, di un'area attualmente agricola (seminativi e pioppicoltura) all'interno della fascia di pertinenza fluviale. La fase di cantiere (ovvero la fase di estrazione di materiali litoidi) potrebbe presentare criticità legate soprattutto al disturbo arrecato alla fauna (con particolare riferimento all'avifauna), al disturbo e al danneggiamento della vegetazione circostante, all'oscillazione della falda e alla possibilità di sversamenti accidentali, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'utilizzo dei mezzi d'opera e alle emissioni sonore derivanti dall'utilizzo delle macchine utilizzate per le escavazioni sopra e sotto falda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il disturbo arrecato alla fauna è imputabile ai mezzi d'opera durante la fase di coltivazione dell'attività estrattiva; - Il disturbo e il danneggiamento della vegetazione sono imputabili ai mezzi d'opera nei termini di emissioni, polveri e danneggiamento meccanico; - L'oscillazione della falda è un fattore che deve essere attentamente valutato ogni volta che si effettuano interventi sotto falda, sia finalizzati al raggiungimento e mantenimento nel tempo dello stato finale di progetto sia finalizzati a garantire la
---	---



	<p>disponibilità della risorsa idrica qualora l'intervento si collochi in contiguità ad altre zone umide.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli sversamenti accidentali devono essere necessariamente previsti e devono essere adottate tutte le misure atte al contenimento degli stessi; la procedura da utilizzare deve essere esplicitata nel dettaglio. <p>Poiché poco più a monte dell'area in oggetto è tuttora in corso un intervento di riqualificazione ambientale, occorre valutare gli effetti che tali interventi possono produrre congiuntamente. L'intervento attualmente in corso è in fase di esaurimento, la durata massima compresa per l'ultimazione dei lavori di ripristino è di due anni, per cui la contemporaneità potrebbe riguardare eventualmente un solo anno. I siti di intervento distano tra loro circa 5 km, una distanza ragionevole per presupporre che non si verifichino effetti cumulativi riferiti al disturbo. Inoltre, una volta conclusosi l'intervento a monte, si renderà disponibile per la fauna un'area rinaturalizzata significativa (sono stati recentemente osservati, tra gli altri, esemplari di Cigno minore).</p>
<p>Obiettivi di conservazione/minacce</p>	<p><u>Obiettivi di conservazione:</u> Conservazione degli habitat presenti con particolare riferimento, per l'area in oggetto, ai saliceti ripariali; incremento della dinamica fluviale; riduzione della frammentazione degli habitat; incremento degli habitat tipici dei tratti planiziali dei grandi fiumi.</p> <p><u>Ulteriori minacce:</u> tagli boschivi e privatizzazione dei terreni demaniali; trasformazioni spondali attraverso opere di "pulizia" e difesa; colture intensive.</p>
<p>Incidenza del progetto su specie e habitat</p>	<p><u>Impatti diretti</u></p> <p>L'intervento non interferisce con le relazioni strutturali del Sito Natura 2000 se non positivamente realizzando nuclei di potenziale espansione di habitat e specie.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Gli impatti diretti, in fase di cantiere, potrebbero riguardare i nuclei di vegetazione autoctona presenti, che non sono però oggetto di attività di scavo ma soltanto, in alcune porzioni, oggetto di miglioramento boschivo. Essendo l'area in oggetto caratterizzata da agricoltura intensiva, non si riscontrano impatti diretti nei confronti di habitat e specie. o La fase di cantiere rappresenta inevitabilmente una potenziale fonte di impatto nei confronti della fauna, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - occorre monitorare la presenza di <i>Emys orbicularis</i> e degli anfibi nell'area oggetto di intervento in corrispondenza dell'ex cava Montemerlo prima di iniziare i lavori di coltivazione in tale Lotto che sono previsti a 8 anni e mezzo di distanza dall'inizio dell'attività estrattiva; - verificare che le attività di coltivazione non interferiscano con la nidificazione di alcune specie avifaunistiche che utilizzano i ghiareti come siti elettivi, attraverso monitoraggi appositi e qualora si verificassero interferenze prevedere la sospensione dei lavori per la durata del periodo riproduttivo; o Poiché l'intervento prevede la realizzazione di zone umide e specchi d'acqua libera, le tecniche di coltivazione tradizionali potrebbe produrre impatti sulla qualità delle acque, in particolare durante la fase di cantiere in cui non si hanno ancora

	<p>gli effetti mitigatori della fascia di vegetazione autoctona il cui impianto è previsto negli anni successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un ulteriore impatto prodotto dalla fase di cantiere è rappresentato dalle polveri emesse dalla viabilità interna a carico dei nuclei di vegetazione autoctona presenti (in particolare saliceti arborei); <p><u>Impatti indiretti</u></p> <p>Poiché l'intervento prevede la realizzazione di zone umide e boschi igrofilo e arbusteti tipici dei tratti planiziali dei grandi fiumi, in area golenale attualmente coltivata intensivamente, gli effetti indiretti prodotti dalla realizzazione del progetto non possono che essere positivi dal momento che a progetto ultimato un'ampia area, oggi fortemente impattata dalle attività antropiche, risulterà rinaturalizzata e disponibile per la colonizzazione di cenosi vegetali ed animali, con incremento della biodiversità e riduzione della frammentazione.</p>
<p>Perturbazioni sull'integrità del Sito indotte dal progetto</p>	<p>Dalle considerazioni espresse in precedenza l'integrità del Sito non viene ad essere perturbata dalla realizzazione del progetto, anche se è necessario intraprendere alcune azioni di tutela in coerenza con il principio di "precauzione" definito dalla Direttiva 92/43/CE.</p> <p>Alcuni indicatori chiave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento di habitat: rinaturalizzazione dell'area attraverso la realizzazione di zone umide, paludi e aree boscate che saranno cedute alla titolarità pubblica; - riduzione della frammentazione degli habitat - disturbo alla fauna in fase di cantiere: il disturbo alla fauna (già considerato in precedenza) risulta comunque minimo considerato l'utilizzo attuale dell'area, confermato dai dati disponibili - vulnerabilità dei corpi idrici: l'area in oggetto è inclusa tra le aree vulnerabili ai nitrati, il territorio circostante è caratterizzato su ampia scala da agricoltura convenzionale intensiva. Le tecniche di fertilizzazione e l'utilizzo di fitofarmaci può produrre impatti negativi sulle acque con conseguente potenziale compromissione della colonizzazione da parte di biocenosi acquatiche di pregio.
<p>Mitigazioni/compensazioni</p>	<p>Gli impatti/minacce descritti sono mitigabili attraverso alcune misure di tutela che fanno sempre riferimento al principio fondamentale di <u>precauzione</u> della Direttiva 92/43/CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere un'eventuale sospensione dei lavori di coltivazione durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, qualora si riscontrino interferenze ascrivibili all'attività in corso; - effettuare monitoraggi degli anfibi e indagini atte a verificare l'eventuale presenza di <i>Emys orbicularis</i> negli specchi d'acqua in corrispondenza dell'ex cava Montemerlo, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione in quell'area. Qualora si ravvisasse la presenza il monitoraggio deve essere effettuato annualmente per tutta la durata dell'intervento; - nell'area immediatamente circostante l'area di realizzazione dell'intervento (quella compresa nell'anticipazione progettuale) utilizzare tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale a

	<p>tutela degli specchi d'acqua di neoformazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere il contenimento delle polveri prodotte dalla viabilità di cantiere; - produrre una procedura dettagliata di contenimento a fronte di sversamenti accidentali; - effettuare un monitoraggio dell'avifauna in epoca riproduttiva in particolare sui ghiareti e nell'area di scavo, da concordare con l'Ente-Parco, per la durata delle attività di cantiere.
<p style="text-align: center;">CONCLUSIONI</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere che il progetto ha complessivamente Incidenza Positiva sul Sito Natura 2000, adottando le misure di mitigazione/tutela sopra descritte e quelle contenute nel Contributo Tecnico di ARPA Piemonte.</p>	
<p style="text-align: center;">RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE</p>	
<p>ARPA</p>	





Direzione Attività Produttive
 Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
 settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998 relativamente all'istruttoria integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d'incidenza prevista dal DPR 357/1997 e del Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il "Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant'Antonio (AL)" presentato dal dott. Federico Radice Fossati – Codice M1903A.

Il giorno 10 febbraio 2011 alle ore 10.30, presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive, Via Pisano, 6 Torino, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata per concludere la Fase di Valutazione, ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 e contestuale Valutazione d'Incidenza, relativamente all'istanza in oggetto.

Sono presenti i Sigg:

- Aldo Leopardi per il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale;
- Ettore Broveglio, Dario Zocco e Stefania Poma per il Parco Fluviale del Po;
- Elena Fila Mauro per la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura;
- Enrico Rivella e Paolo Bisoglio per ARPA;
- Gianni Verna e Samanta Tognon per la Provincia di Alessandria;
- Enzo Garassino per il Comune di Isola Sant'Antonio;
- Damiano Chiesa per la Provincia di Pavia;
- Federico Radice Fossati, proponente;
- Angelo Mana, Marco Zocco, Daniele Fazio, Giovanni Carra e Carlo Rinaldi consulenti della Società proponente;
- Vittorio Fiore, Giuseppe Accattino e Andrea Valente Arnaldi esperti regionali della Conferenza art. 33 l.r. 44/2000;

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

Presiede il dott. Piero Della Giovampaola dirigente del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e responsabile del procedimento. Partecipa il dott. Pierpaolo Varetto quale funzionario istruttore e la sig.ra Garrone con funzioni di segreteria e per la stesura del presente verbale.

Si acquisisce agli atti la delega della Provincia di Pavia per la partecipazione del sig. Damiano Chiesa,

Come definito nelle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi la procedura relativa all'autorizzazione dell'attività estrattiva è integrata alla Valutazione di impatto ambientale in oggetto e alla riunione partecipano anche gli esperti regionali della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, il presente verbale assorbe pertanto le competenze di cui alla l.r. 22 novembre 1978 n. 69.

Varetto apre la seduta riassumendo lo stato della procedura in corso;

- Il progetto è stato presentato in data 20 novembre 2009;
- è stato dato avviso al pubblico con la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 1 del 7 gennaio 2010;
- in data 21 gennaio 2010 si è svolta la 1ª riunione della Conferenza di Servizi e in data 27 gennaio 2010 è stato attuato il sopralluogo all'area in oggetto con contestuale riunione della Conferenza;



Handwritten signatures of the participants, including the proponent and regional experts.


- su richiesta del proponente il procedimento è stato sospeso più volte, le sospensioni sono state motivate in relazione alla concertazione in corso tra l'Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte e Parchi del Po piemontesi per definire un'intesa volta al "Coordinamento normativo del PAI con altri strumenti di pianificazione generale e di settore relativamente alle autorizzazioni per interventi di rinaturazione comportanti asportazione di materiali litoidi", i tempi del procedimento sono ripresi il 19 agosto 2010;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e verifica delle attività estrattive prot. n° 8806 del 30 agosto 2010 è stata convocata la 2ª riunione della Conferenza di Servizi per il 17 settembre 2010;
- nella riunione del 17 settembre 2010, in relazione ai contenuti della Valutazione tecnica ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI espressa dall'Autorità di bacino del fiume Po con nota n. 5805 del 15 settembre 2010 nella quale l'Autorità ritiene compatibile con il Programma generale di Gestione dei sedimenti, approvato con deliberazioni 1/2008 e 3/2008, solo parte del progetto presentato, il Responsabile del procedimento, prendendo atto della natura del parere espresso dall'Autorità, ha comunicato al proponente ed ai partecipanti che la valutazione del progetto prosegue per le aree di cui sopra e le integrazioni progettuali saranno riferite alla revisione del progetto come indicato nel suddetto parere; inoltre nella medesima riunione, anche in coerenza con quanto definito in sede della concertazione per la definizione del protocollo d'intesa di cui sopra, ed al fine di mantenere stabile nell'ambito territoriale di riferimento la produzione di materiali inerti pregiati, è stata evidenziata la necessità di una revisione della produzione annua di materiale prevista per l'attuazione del progetto al fine di assestare la produzione annua indicativa programmata su base non superiore a 250.000 m³;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva n° 10360 del 5 ottobre 2010 sono state richieste le integrazioni alla documentazione progettuale condivise dalla Conferenza di Servizi e richiesta dai vari soggetti interessati al procedimento;
- in data 10 gennaio 2011 il Proponente trasmesso la documentazione integrativa a tutti i soggetti che partecipano alla Conferenza ripubblicando in data 7 gennaio 2011 sul quotidiano "Il Giornale" l'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati integrativi;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e verifica delle attività estrattive n. 532 del 18 gennaio 2011 è stata convocata per la data odierna la terza riunione della Conferenza per concludere il procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

Il Responsabile del Procedimento comunica che in allegato alla documentazione integrativa il Proponente ha fatto pervenire un atto di intervento ai sensi degli artt. 9 e 10 legge 241/1990 con il quale rileva eccezioni sulla legittimità delle limitazioni al progetto definite nella conferenza del 17 settembre 2010. Con l'atto di intervento il Proponente ha ritenuto di introdurre una serie di argomentazioni relative alla sua legittima aspettativa relativa alla positiva valutazione del progetto presentato nella sua interezza, in quanto non ritiene con valenza vincolante il parere espresso dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 36 del PAI. Il Proponente pur con una serie di eccezioni, fornendo la documentazione integrativa come richiesto dalla Conferenza, richiede che il procedimento si concluda con la valutazione positiva della parte del progetto come definito nelle integrazioni.

I professionisti consulenti del Proponente illustrano i contenuti della documentazione integrativa presentata.

Dalla presentazione viene preso atto che parte delle particelle catastali relative all'area "Montemerlo" sono in possesso del proponente, ma catastalmente sono aree oggetto di contestazione della proprietà tra proponente e demanio. In ogni caso il responsabile del procedimento chiarisce che l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78, sarà concessa solo a seguito della presentazione di atti di disponibilità, come previsti dalla legge regionale. Valutata comunque la delicatezza dell'argomento, viene definito che prima dell'autorizzazione verrà convocata una riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



La Conferenza acquisisce agli atti la seguente documentazione:

- Nota della Soprintendenza per i beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Verbania e Alessandria n. 5255 dell'8 settembre 2010, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs. 42/2004, autorizzazione che sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale;
- Nota dell'Autorità di bacino del fiume Po espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI prot. n. 821 dell'8 febbraio 2011.
- nota dell'AIPo Ufficio di Alessandria n. 5354 del 10 febbraio 2011 con la quale segnala di aver inviato la documentazione al proprio Ufficio centrale di Parma al fine dell'emissione del parere ai sensi del T.U. 523/1904.
- Parere favorevole della Regione Lombardia espresso con nota 2011 del 3 febbraio 2011 con il quale viene sottolineata la necessità che il progetto sia compatibile con il PGS sia con le indicazioni contenute nella nota n. 5805 del 15 settembre 2010 dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- Delega del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po Alessandrino e dell'Orba per i procedimenti di VIA e VI in oggetto espressa con nota n. 2668 del 9 febbraio 2011;
- Nota del Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Alessandria n. 9779 del 9 febbraio 2011;

Viene data lettura della nota dell'Autorità di Bacino del fiume Po espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI con la quale l'Autorità, pur anticipando che prendendo visione degli elaborati, per il progetto come attualmente proposto *"pare in linea di massima conseguibile la compatibilità di cui all'art. 36 delle Norme del PAI"*, ritiene di non poter esprimere compiutamente la propria valutazione tecnica sino a quando la documentazione integrativa dia anche piena risposta alle richieste comunicate nella loro precedente nota n. 5805 del 15 settembre 2010, inserite nella nota di richiesta integrazioni predisposta dal Responsabile del Procedimento prot. n. 10360 del 5 ottobre 2020 e ribadite nella medesima lettera.

Il Proponente e i suoi consulenti pur con una serie di eccezioni, in quanto ritengono che la preminenza nel valutare, anche ai sensi dell'art. 36 sia dell'Ente Parco, confermano che a breve consegneranno la documentazione che l'Autorità di Bacino ritiene mancante inviandone copia a tutti i soggetti interessati al procedimento.

Rivella per l'ARPA conferma che le integrazioni presentate hanno dato risposte esaurienti a quanto richiesto. In merito alla V.I. l'Arpa ha già consegnato all'Ente Parco il proprio contributo che contiene una serie di prescrizioni.

Relativamente alla componente rumore, Bisoglio, comunica di aver conferito con il professionista incaricato, notando che la documentazione presentata era ancora riferita al progetto come definito nella versione originaria del 2009; tale problema formale viene risolto in sede di conferenza in quanto il proponente consegna agli atti una documentazione aggiornata.

Altro argomento relativo al rumore è la presa d'atto che l'area è inserita nella classe 1 (limiti molto bassi, che l'attività estrattiva - impianto di lavorazione - non può oggettivamente rispettare). Arpa propone che l'area sia riclassificata come classe 3; il rappresentante del comune prende atto della necessità di riclassificazione e comunica l'intenzione dell'amministrazione comunale, di avviare il procedimento di riclassificazione acustica, con modifica del Piano regolatore, a seguito dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78.

Su tale argomento, anche a seguito numerosi interventi, tra i quali quello degli esperti: Accattino e Valente Arnaldi, viene definito che prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78, il Comune dovrà comunque fornire specifico atto di indirizzo relativo all'intenzione di modificare la zonizzazione acustica esistente.

Zocco per l'Ente parco, esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, art. 12 L.R. 40/1998, ed illustra i contenuti della determinazione con la quale verrà



espressa la valutazione di incidenza, segnalando che la valutazione positiva sarà riferita ad una serie di indicatori ambientali da monitorare in corso d'opera (incremento habitat, riduzione frammentazione, disturbo alla fauna in fase di cantiere, vulnerabilità della risorsa idrica....)

L'amministrazione comunale di Isola Sant'Antonio prende atto della viabilità prevista, esprime parere favorevole all'intervento e conferma la previsione di richiedere modifica della zonizzazione acustica.

La provincia di Alessandria come la provincia di Pavia, ritenendo esaustive le integrazioni presentate, esprimono parere favorevole.

Fila Mauro per la Direzione agricoltura, osserva il notevole consumo di suolo, ma l'elevata valenza di tipo naturalistico ambientale derivante dall'attuazione del progetto consente di esprimere il parere favorevole della propria direzione.

Varetto dà lettura ed illustra le condizioni che, nel caso di giudizio positivo di compatibilità ambientale verranno prescritte alla Società proponente per la coltivazione mineraria e per la riqualificazione ambientale finalizzate a contenere l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione dell'opera. Varetto comunica inoltre che le prescrizioni contenute nei pareri ed atti acquisiti o da acquisire, con riferimento ai pareri AIPO e ADBPo e del contributo ARPA, saranno inserite nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, preso atto dei contributi espressi, i partecipanti alla riunione di Conferenza ritengono che, per il progetto in esame, sussistano i presupposti per l'espressione di parere positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida approvate con riferimento agli interventi di rinaturazione (art. 36 del PAI) e compatibile con gli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti;
- il parziale utilizzo a fini estrattivi dell'area (finalizzato a sostenere la fattibilità economica della rinaturazione complessiva) non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, finalizzato alla rinaturazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato inoltre preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po ed dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'area;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione gli interventi di riqualificazione ambientale relativi alla messa a dimora della vegetazione in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la rinaturazione dell'area;
- gli interventi di rinaturazione proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po attraverso la conversione dell'ampia porzione di territorio, dall'attuale stato di uso agricolo e di parziale abbandono ad una situazione più possibile naturale, finalizzata all'ampliamento della regione fluviale ed al recupero delle condizioni ambientali necessarie per l'impostazione e per lo sviluppo di nuovi ecosistemi a maggiore naturalità;
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Verellese-Alessandrino" (codice IT1180028) e consente la progressiva dismissione della proprietà delle aree, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Proprietà, la Società esercente l'attività di coltivazione mineraria, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato;


- l'intervento proposto, oltre a realizzare la rinaturazione dell'area, consente anche di garantire produzioni di materiale inerte pregiato, per tutto il periodo previsto, richiesti dal mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra obiettivi ambientali, codificati dall'art. 36 del PAI e dal Piano d'Area, e obiettivi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni di sabbie e ghiaie.

Inoltre i partecipanti alla Conferenza di Servizi, preso atto del parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza che sarà espresso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po ed dell'Orba, che sarà formalizzato a breve, nei riguardi della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) esprimono positiva Valutazione di Incidenza del progetto sulla ZPS, per le seguenti motivazioni:

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione e alla rinaturazione dell'area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate, inoltre gli ambienti palustri che saranno realizzati vanno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole, utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità della ZPS;
- le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da uso agricolo, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera, è previsto, a seguito dell'affermazione degli interventi di recupero, un incremento della valenza ecologica dell'area.

Tuttavia ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- i lavori di coltivazione, di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 10 gennaio 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, (Allegati A e B);
- le geometrie degli scavi progettate, finalizzate alla rinaturazione dell'area devono essere realizzate con materiale in posto con il solo riporto del terreno vegetale, nelle aree non interessate della presenza anche temporanea della falda freatica, e del limo di lavorazione, del solo materiale scavato nell'area, nelle aree interessate dalla presenza della falda freatica;
- prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 dovrà stipulare la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta che definisce tra l'altro tempi e modalità di cessione delle aree e l'istituzione di una commissione di controllo;
- la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto





liberatorio deve essere inviato al Comune di Isola sant'Antonio, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
- nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/ 2006 ;
- nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente nell'acqua dei laghetti o su terreno limitrofo;

Il Responsabile del Procedimento comunica alla Conferenza che in relazione a quanto espresso dell'Autorità di bacino del fiume Po della nota espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI prot. n. 821 dell'8 febbraio 2011, il Giudizio di compatibilità ambientale per il progetto verrà espresso solo a seguito dell'acquisizione della valutazione tecnica ai sensi dell'art. 36 del PAI che l'Autorità di bacino comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione ancora mancante.

Il Proponente ribadendo che fornirà con la massima celerità la documentazione necessaria all'Autorità di bacino, richiede che comunque che il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sia espresso entro i termini previsti per la conclusione del procedimento (10 aprile 2011).

Il presente verbale assorbe le competenze della conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, e ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società esercente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fideiussioni tramite polizze assicurative o bancarie dell'importo di 3.080.000 € (tre milioni ottantamila/00 €) relativamente al cantiere "Lungo Scrivia" e dell'importo di 1.197.000 (un milione centonovanta settemila/00 €) relativamente al cantiere "Montemerlo". Copia delle suddette fideiussioni dovranno essere inviate all'Amministrazione comunale di Isola Sant'Antonio ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. Le fideiussioni dovranno contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

I lavori della Conferenza verranno eventualmente riaperti nel caso in cui il pareri dell'Autorità di Bacino o di AIPO contenessero prescrizioni attuative incompatibili con le decisioni prese in sede di Conferenza.

L'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita a seguito della presentazione della seguente documentazione:

